SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 19 marzo 2001, n. **191.**

Regolamento recante «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Ritenuto necessario procedere all'adozione di una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 4955 del 10 marzo 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Intervento finanziario per le attività musicali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «l'amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «il Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della musica italiana, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza musicale;

b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

g) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

h) avvicinare nuovo pubblico alla musica, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

l) sostenere la proiezione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, le attività di complessi bandistici.

Art. 2.

Definizione dell'intervento finanziario

1. L'utilizzazione delle disponibilità del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualità dei progetti, nonché dei costi sostenuti dai soggetti musicali in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5. Per i soggetti di cui al Capo III, il contributo è definito ed erogato con cadenza annuale.

2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «il Ministro», tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:

a) una quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II e, in tale ambito, con criterio di omogeneità, una quota non superiore al 75 per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;

c) una quota delle risorse da riservare annualmente, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita «la Commissione», ad ulteriori attività musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 20.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione. In caso di determinazione di una consistenza del Fondo superiore, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, all'attribuzione delle somme ulteriori, nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 3.

Criteri di attribuzione dei contributi

1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori musicali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale, adottato sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

d) la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) la misura dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni all'aperto, e di teatro musicale, consistente in opere nelle quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata, solistica o corale, non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e comunque vi sia impiego di musicisti strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero cast artistico impiegato;

f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori italiani contemporanei, o di Paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti d'autore;

g) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di coproduzioni tra teatri di tradizione, articolate in almeno due rappresentazioni svolte in ciascun teatro, oltre che di opere abbinate, costituenti un unico spettacolo;

h) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, per l'allestimento di opere italiane, diverse da quelle di cui alla lettera *e)*, non rappresentate da almeno trenta anni in Italia, nonché per la preparazione del materiale musicale per opere italiane inedite.

2. Ai fini dell'attribuzione, i contributi si intendono direttamente correlati alle singole voci di costo riconosciute ammissibili.

3. Con decreto ministeriale è altresì definita la percentuale di ciascuna delle due rate in cui è annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario.

4. L'amministrazione, sentita la Commissione e l'interessato, può disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

5. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con soggetti nazionali e di Paesi appartenenti all'Unione europea, anche per la realizzazione di esecuzioni di generi musicali diversi. In tal caso, le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Art. 4.

Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale e sociale delle iniziative, natura professionale e continuità delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria ove esistenti, impiego per ogni spettacolo del numero di elementi tra artistici e tecnici fissati con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, per ogni settore, e dello svolgimento, ove previsto, di adeguata attività preparatoria e di prova.

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera, ovvero quelle gratuite, svolte in chiese e edifici scolastici, entro il limite del dieci per cento dell'intera attività svolta.

3. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore musicale di riferimento, salvo che si tratti di un soggetto musicale il cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni.

4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti e provveda in proprio al completamento del progetto di attività.

5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da

impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità della persona del direttore artistico o della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

Art. 5.

Criteri della valutazione quantitativa

1. Le attività concertistica e corale si compongono di attività di produzione ed attività di ospitalità. Per l'attività di produzione i costi valutabili riguardano le retribuzioni del personale artistico e tecnico e gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo musicale, ovvero i costi sostenuti a titolo di compensi a terzi per l'esecuzione delle opere, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di allestimento, e di una quota a remunerazione delle spese generali, ivi compresi i costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative, ambedue definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

2. Per le attività concertistica e corale, l'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali, per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o compensi fissi sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale. L'attività di ospitalità, per il soggetto ospitato, è rilevante al solo fine del raggiungimento dei limiti minimi di attività, dove previsti.

3. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati presso qualsiasi ente pubblico di previdenza, e i compensi a terzi sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione o di compenso, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative è considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno.

4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi sono presi in considerazione fino ad un massimale determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, che definisce:

a) un incremento dei costi presi in considerazione, non inferiore al trenta per cento, per i soggetti di cui all'articolo 12;

b) un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione, e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.

5. Per l'attività di promozione, intesa come attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e come attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione, la promozione e la pubblicità.

7. Per le attività di complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

Art. 6.

Criteri della valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

a) validità del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

d) committenza di nuove opere;

e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di Paesi dell'Unione europea;

f) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;

g) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione, e delle infrastrutture;

h) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo;

i) adeguatezza del numero di prove programmate.

2. La valutazione qualitativa è effettuata con riferimento all'attività svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.

3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera *a)*, quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni negli ultimi sette, il contributo finanziario non può essere ridotto, per il solo triennio o anno di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al cinquanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

Art. 7.

Attività di valutazione

1. Per l'attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera *a)* e dell'articolo 5 sono relativi all'attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto

richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente all'ultimo anno del triennio.

2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4.

3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, non superiore al settantacinque per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere, un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al quindici per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non può essere superiore al venticinque per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, né può essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3.

5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volontà del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai Capi II e III, deve essere redatta, in duplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, ed essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a)*;

c) progetto artistico, relativamente agli anni per i quali è richiesto il contributo, comprendente i dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

Art. 9.

Determinazione del contributo, erogazione e controlli

1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito con provvedimento del Direttore generale della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di dicembre dell'anno antecedente al periodo considerato.

2. Entro il mese di aprile di ciascun anno del triennio, l'amministrazione eroga un acconto del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga il saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il numero delle giornate lavorative;

b) gli incassi determinati dall'attività artistica;

c) il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1;

d) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

e) il personale stabilmente impiegato.

4. È comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.

5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre, ove opportuno, che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.

7. Salvi i casi di errore materiale, è vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione

di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 10.

Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, è disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera *a)* o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4 e per percentuali superiori al limite previsto dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

3. L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2001-2003, per i soggetti che hanno ricevuto contributi erogati sulla base della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale*, del 20 gennaio 1995, n. 16, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 è rapportata al settantacinque per cento della somma assegnata che risulti più vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti a quello in cui è compiuta la valutazione.

2. La personalità giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve ossere conseguita entro il 31 dicembre 2003.

3. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al venticinque per cento né aumentare oltre una identica percentuale.

4. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti musicali, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1 dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione, anche mediante incorporazione, di due o più soggetti già ammessi a contributo, è elevata all'ottantacinque per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non può essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione è comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2001-2003, un'attività non inferiore al settanta per cento delle attività musicali complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed al novanta per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento, in relazione all'applicazione nei confronti dell'interessato del disposto di cui al comma 1.

6. I benefici di cui al comma 5 possono essere concessi anche qualora il richiedente presenti copia dell'atto di cessione integrale d'azienda altrui, nonché apposita dichiarazione dei soggetti in corso di fusione, incorporandi o cedenti l'azienda con la quale attestino l'avvio della procedura della loro estinzione, e si impegnano a non presentare alcuna domanda di contributo all'amministrazione e a rinunciare definitivamente ad ogni contributo eventualmente richiesto.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine finale per la presentazione delle domande per il triennio 2001-2003, è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. Per i soggetti che abbiano presentato tempestivamente domanda di contributo per l'anno 2001, in applicazione della circolare 5 dicembre 1994, n. 10, l'amministrazione può richiedere la presentazione di integrazione alla stessa, in conformità al presente regolamento, anche successivamente alla scadenza di cui al comma 8.

Capo II

SETTORI MUSICALI

Art. 12.

Teatri di tradizione

1. I teatri di tradizione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio delle rispettive Province, con caratteristiche di continuità, di particolari finalità artistiche, culturali e sociali, con priorità dell'assenza di fine di lucro e del conseguente reinvestimento nell'attività musicale degli eventuali utili conseguiti. Essi inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica.

2. Le attività dei teatri di tradizione sono ammessi a contributo dello Stato qualora godano dei seguenti presupposti:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclu-

sione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;

b) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, con caratteristiche di continuità, di concerti ed opera lirica, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento della sovvenzione richiesta;

d) qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima limitata all'attività concertistica, in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione;

e) svolgimento nel triennio di almeno diecimilacinquecento giornate lavorative, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e duecentonovantuno giornate di spettacoli direttamente prodotti o co-prodotti, comprensive dell'attività preparatoria, di cui almeno il settanta per cento destinato all'attività lirica ed il sessanta per cento rappresentato in sede;

f) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunità;

g) personalità giuridica di diritto privato, priorità dell'assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

h) rappresentazione nel triennio di almeno un'opera di autore italiano contemporaneo, o di Paese dell'Unione europea, vivente o per il quale sono in godimento i diritti di autore, anche in coproduzione;

3. Salvo il disposto dell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possono essere individuati ogni tre anni nuovi teatri di tradizione, sentita la Commissione. Il riconoscimento può avvenire per teatri che:

a) hanno personalità giuridica di diritto privato;

b) presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede;

c) hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni di attività con i requisiti di cui al comma 2;

d) hanno esclusiva disponibilità di una sala musicale in immobile vincolato ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli lirici e musicali;

e) godono dei requisiti di cui al comma 2.

4. La qualifica di teatro di tradizione può essere riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive.

Art. 13.

Attività concertistiche stabili
Istituzioni concertistico-orchestrali

1. Le Istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate «Istituzioni», sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio regionale. Esse inoltre svolgono compiti di valorizzazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base delle condizioni omogenee previste a livello nazionale, anche ad integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica.

2. Le attività delle istituzioni sono ammesse a contributo dello Stato qualora godano dei seguenti requisiti:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altre Istituzioni concertistico-orchestrali;

b) rapporto stabile con un complesso organizzato di artisti, tecnici ed, eventualmente, personale amministrativo in un luogo musicale ovvero, in casi determinati, in più luoghi teatrali nell'ambito della medesima regione; la stabilità triennale del nucleo artistico è presunta in presenza di un organico medio non inferiore a trenta elementi, calcolato moltiplicando per ventisei giornate il rapporto tra le giornate lavorative degli artisti impiegati, sia a tempo indeterminato che determinato, ed il numero dei mesi di attività triennale;

c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza triennale, che consideri la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale, e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed un numero minimo di sei concerti per ogni mese, con una media minima mensile su base triennale di dieci concerti; ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di attività, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento finanziario dello Stato;

d) nell'ambito della produzione di cui alla precedente lettera *c)*, promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di integrazione con altre arti della scena;

e) personalità giuridica di diritto privato, con uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica, priorità dell'assenza di fine di lucro e conseguente reinvestimento nell'attività degli eventuali utili conseguiti;

f) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento della sovvenzione richiesta;

g) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura musicale, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale della comunità;

h) continuità degli organici artistici, assicurata dalla presenza prevalente di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

i) qualità delle attività di produzione e di ospitalità, quest'ultima in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione.

3. Salvo il disposto dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali possono essere individuate ogni tre anni nuove Istituzioni, sentita la Commissione. Il riconoscimento può avvenire, su proposta della Provincia interessata, per soggetti che:

a) hanno personalità giuridica di diritto privato;

b) presentano tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede;

c) hanno svolto, al momento del riconoscimento, almeno tre anni di attività con i requisiti di cui al comma 2;

d) godono dei requisiti di cui al comma 2.

4. La qualifica di istituzione concertistico-orchestrale può essere riconosciuta solo a soggetti aventi sede in province che ne sono del tutto prive.

5. Per il triennio 2001-2003, ferme le istituzioni concertistico-orchestrali già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riconosciuti ed ammessi a contributo solo soggetti aventi sede in regioni che ne sono del tutto prive.

Art. 14.

Attività liriche ordinarie

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 agosto 1967, n. 800, possono essere concessi contributi in favore di attività liriche promosse da enti territoriali, soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, a condizione che:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero dalle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) le manifestazioni siano eseguite da un adeguato numero di orchestrali, non inferiore a quello della partitura originale, ove questa lo indichi, e presentino entrate proprie pari almeno al quaranta per cento della quota a recita.

Art. 15.

Associazioni e soggetti musicali

1. Possono essere concessi contributi in favore dell'attività concertistica e corale di soggetti, che abbiano natura di persone giuridiche pubbliche o private, non aventi scopo di lucro a condizione che:

a) siano dotate di statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà della espressione artistica e delle scelte culturali;

b) svolgano attività da almeno tre anni;

c) effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di quindici concerti;

d) godano della presenza di un direttore artistico, individuato tra personalità del mondo musicale di significativo profilo culturale.

2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 1, possono essere ammesse, per non più del trenta per cento, i concerti svolti in Paesi dell'Unione europea e sostenuti dall'intervento finanziario dello Stato.

Capo III

ALTRI SOGGETTI DELLA MUSICA

Art. 16.

Rassegne e festival

1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica in Italia, allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. In particolare, i festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) programmazione in prevalenza, di spettacoli sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati, per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

3. Per lo svolgimento di concerti corali, organistici e di musica sacra, con provvedimento del Direttore generale della direzione generale per lo spettacolo dal vivo, su conforme parere della Commissione, possono essere definite deroghe alle disposizioni dei commi 1 e 2, in considerazione degli spazi ove le manifestazioni si svolgono.

Art. 17.

Promozione della musica e perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di:

a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attività produttiva e che realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, articolati in *stages*, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio ed editoriale, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) soggetti pubblici o privati che realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e la efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, assunte dai beneficiari;

d) soggetti che non svolgono attività di produzione musicale e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale; in tal caso, il contributo dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al trenta per cento della somma dei contributi degli enti pubblici, nazionali ed europei;

e) soggetti che abbiano come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, che abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 hanno la disponibilità di una sala integralmente dedicata ad esecuzioni musicali, e queste vi siano effettivamente svolte per non meno di venti giornate all'anno, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 5, si tiene conto delle relative spese di gestione.

Art. 18.

Complessi bandistici

1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento.

2. In deroga alla previsione dell'articolo 4, comma 2, sono ammissibili i costi di esecuzioni gratuite.

3. Per la erogazione di contributi in favore di complessi bandistici che svolgono *tournées* in tutta Italia e all'estero, con un minimo di almeno centocinquanta concerti annui, si applicano le disposizioni riguardanti l'attività di cui all'articolo 15.

Capo IV

ULTERIORI ATTIVITÀ MUSICALI

Art. 19.

Biennale di Venezia

1. Alla società di cultura la Biennale di Venezia è erogato un contributo per lo svolgimento della attività istituzionale nel settore della musica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19.

Art. 20.

Progetti speciali e residenze multidisciplinari

1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attività musicali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, è attribuita, sentito il parere della commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di un organismo musicale nell'ambito di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti, anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazioni ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi musicali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 351

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così dispone:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», così dispone:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.»

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1967, n. 233.

— La legge 14 novembre 1979, n. 589, recante «Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1979, n. 320.

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1998, n. 10 e corretto con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1998, n. 25.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, n. 19, 29 gennaio 1998, n. 20, e 23 aprile 1998, n. 134», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1999, n. 16, S.O.

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante «Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 26 giugno 1999, n. L161.

Nota all'art. 6:

— L'art. 9 del citato decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così recita:

«Art. 9 *(Commissione consultiva per la musica)*. — 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Note all'art. 7:

— L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» così recita:

«Art. 46 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

— L'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così recita:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 7.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3:

«3. — I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento

dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nota all'art. 9:

Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda in note all'art. 7.

Nota all'art. 10:

— L'art. 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Note all'art. 12:

— L'art. 28 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, così recita:

«Art. 28 *(Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali)*. — Sono riconosciuti «teatri di tradizione»: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato estate livornese di Livorno e l'Ente concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio musicale di Milano, Sinfonica siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di «teatro di tradizione» a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

Note all'art. 14:

— L'art. 21 della citata legge 14 agosto 1967, n. 800, così recita:

«Art. 21 *(Coordinamento in sede regionale)*. — Per assicurare il coordinamento delle attività musicali sovvenzionate e lo sviluppo di nuove iniziative tendenti alla diffusione della cultura musicale, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale, in attesa dell'attuazione dell'ordinamento regionale, sentita la Commissione centrale per la musica, promuoverà nelle singole regioni la costituzione di appositi Comitati composti da rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, degli enti turistici e delle organizzazioni sindacali dello spettacolo nonché dai sovrintendenti degli enti autonomi lirici aventi sede nei capoluoghi di regione.».

— L'art. 42 della legge 14 agosto 1967, n. 800, così recita:

«Art. 42 *(Elenco delle imprese liriche)*. — È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa.

Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.».

Nota all'art. 17:

— L'art. 1 della citata legge 14 novembre 1979, n. 589, cosi recita:

«Art. 1. — I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Le disponibilità previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2, lettera *b)*, della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera *a)* del secondo comma dell'art. 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.».

Nota all'art. 19:

— L'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante «Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», così recita:

«Art. 19 *(Disponibilità finanziarie)*. — 1. La società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

1-*bis*. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

1-*ter*. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-*bis*, è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.».

01G0247

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Villanova sull'Arda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Villanova sull'Arda (Piacenza) ed il sindaco nella persona del sig. Giancarlo Zappieri;

Considerato che, in data 23 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villanova sull'Arda (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Valerio Valenti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villanova sull'Arda (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giancarlo Zappieri.

Il citato amministratore, in data 23 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Piacenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 425/Gab. del 13 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villanova sull'Arda (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Valerio Valenti.

Roma, 7 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5603

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 16 marzo 2001.

Assegnazione delle somme per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Vista la legge 16 dicembre 1999, n. 494;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2000) recante: «Criteri per l'assegnazione delle somme per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000»;

Preso atto che i soggetti di cui al punto 11 ditale decreto hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, l'elenco delle richieste di contributo ritenute ammissibili, compilato in ordine di priorità decrescente;

Richiamate le tipologie di servizi ammissibili indicate al punto 2 del suddetto decreto in data 28 marzo 2000;

Richiamate le priorità localizzative indicate al punto 3 del suddetto decreto in data 28 marzo 2000;

Considerato che, con deliberazione n. 9/2000 del 14 dicembre 2000, la Commissione per Roma capitale *ex lege* 23 dicembre 1996, n. 651 ha destinato lire 53 miliardi per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;

Considerato che, con deliberazione n. 4/2000 del 14 dicembre 2000, la Commissione *ex lege* 7 agosto 1997, n. 270, ha destinato lire 40,3 miliardi per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;

Considerato che, pertanto, le risorse finanziarie attualmente disponibili per le finalità di cui trattasi, ammontano a lire 93.300.000.000;

Ritenuto di ripartire tali disponibilità in coerenza con la consistenza delle assegnazioni finanziarie attribuite per le occorrenze giubilari, nell'ambito dei due piani per il Giubileo *ex lege* n. 651/1996 ed *ex lege* n. 270/1997, in varie località dell'intero territorio nazionale;

Ritenuto di assegnare al comune di Roma lire 60 miliardi, a titolo di contributo per la gestione dei servizi di sicurezza, igiene pubblica, assistenza, informazione e comunicazione, nonché alla società F.S. S.p.a. lire un miliardo, a titolo di contributo per la gestione dei servizi aggiuntivi con treni straordinari ed al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma lire 984 milioni, a titolo di contributo per la gestione del servizio di soccorso tecnico urgente, in quanto trattasi di servizi erogati nel territorio del comune di Roma, sede delle principali celebrazioni giubilari e, pertanto, oggetto del massimo impatto per quanto riguarda l'erogazione di servizi di base e speciali;

Ritenuto di assegnare ai soggetti di cui all'allegato *A* le risorse finanziarie a fianco di ciascuno di essi indicate, per un complessivo ammontare di lire 31.316 milioni, a titolo di contributo per la gestione dei servizi ivi indicati, in quanto trattasi di servizi di base e speciali relativi a richieste ritenute prioritarie dalle regioni territorialmente competenti;

Udite le regioni interessate;

Visto il parere, repertorio n. 1157, espresso dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 22 febbraio 2001, ai sensi del punto 12, del già citato decreto 28 marzo 2000;

Decreta:

Le attuali disponibilità finanziarie di lire 93.300.000.000, per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000, sono come di seguito ripartite.

Al comune di Roma sono assegnate lire 60 miliardi, a titolo di contributo per la gestione dei servizi di sicurezza, igiene pubblica, assistenza, informazione e comunicazione.

Alla società F.S. S.p.a. lire un miliardo, a titolo di contributo per la gestione dei servizi aggiuntivi con treni straordinari.

Al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma sono assegnate lire 984 milioni, a titolo di contributo per la gestione del servizio di soccorso tecnico urgente.

Ai soggetti di cui all'allegato *A* al presente provvedimento sono assegnate, a titolo di contributo per la gestione dei servizi ivi indicati, le risorse finanziarie a fianco di ciascuno di essi indicate, per un complessivo ammontare di lire 31.316 milioni.

Roma, 16 marzo 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 281

ALLEGATO *A*

Codice	Regione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Assegnazione finanziaria (milioni di lire)
101	Abruzzo	Informazione e comunicazione - gestione on-line della promozione dell'asse del turismo culturale e religioso Assisi, luoghi Celestiniani,S. G. Rotondo	Comune di Sulmona	673
102	Abruzzo	Attivazione di servizi di informazione, accoglienza e assistenza - Valorizzazione del Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano	Comune di Lanciano	120
103	Campania	Informazione e comunicazione - Conduzione Centro Servizi	Regione Campania	1.725
104	Campania	Servizio antincendio esterno e compilazione meccanografica polizia municipale	Comune di Pompei	10
105	Campania	Gestione ostello della gioventù	Comune di Pompei	10
106	Campania	Comunicazioni e informazioni	Comune di Pompei	45
107	Campania	Miglioramento circolazione stradale	Comune di Pompei	15
108	Campania	Iniziativa a favore anziani	Comune di Pompei	20
109	Campania	Igiene pubblica - Informazione e comunicazione - Protezione civile - Trasporto pubblico urbano - Assistenza	Comune di Pietralcina	142
110	Campania	Sicurezza pubblica	Comune di Mercogliano	18
111	Campania	Igiene pubblica	Comune di Mercogliano	542
112	Campania	Soccorso tecnico urgente	Ministero Interno - Dir. Gen. Protezione Civile e Serv. Antincendio	1.000
113	Emilia Romagna	Prestazioni di soccorso preospedaliero e prestazioni ospedaliere	Azienda Usl Ravenna	1.010
114	Emilia Romagna	Sicurezza pubblica - Potenziamento del Servizio di vigilanza ad opera del corpo di Polizia Municipale	Comune di Ravenna	893
115	Emilia Romagna	Igiene pubblica - Servizio di pulizia del suolo pubblico	Comune di Ravenna	322
116	Emilia Romagna	Trasporto pubblico urbano - Trasporto pubblico locale	Comune di Ravenna	214

Codice	Regione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Assegnazione finanziaria (milioni di lire)
117	Emilia Romagna	Informazione e comunicazione - Gestione dei servizi di informazione e accoglienza Turistica. Uffici IAT	Comune di Ravenna	150
118	Emilia Romagna	Informazione e comunicazione - Centro di accoglienza città di Ravenna	Comune di Ravenna	87
119	Emilia Romagna	Trasporto pubblico urbano - Traghetto fluviale fra le località di Marina di Ravenna e Porto Corsini	Comune di Ravenna	69
120	Emilia Romagna	Informazione e comunicazione - Servizi di Bus-Navetta e trasporto Ravenna-Marina di Ravenna in motonave	Comune di Ravenna	67
121	Emilia Romagna	Informazione e comunicazione - Realizzazione di un CD ROM su "Il Parco del Mausoleo di Teodorico" e presentazione e inaugurazione del Parco	Comune di Ravenna	45
122	Emilia Romagna	Informazione e comunicazione - Nuovo sito internet del Comune di Ravenna	Comune di Ravenna	38
123	Emilia Romagna	Informazione e comunicazione - Accesso ai mosaici di Via D'Azeglio attraverso la chiesa di Sant'Eufemia. Organizzazione visite	Comune di Ravenna	3
124	Friuli - Venezia Giulua	Gestione del sistema telematico regionale di informazioni e prenotazioni a servizio dei pellegrini	Azienda regionale per la promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia	2.000
125	Friuli - Venezia Giulua	Servizio igiene pubblica	Comune di Aquileia	58
126	Friuli - Venezia Giulua	Servizio di assistenza ai pellegrini	Comune di Aquileia	26
127	Friuli - Venezia Giulua	Protezione Civile	Comune di Aquileia	9
128	Friuli - Venezia Giulua	Informazione e comunicazione - Gestione di uno sportello informativo e di consulenza per il pellegrino	Comune di Trieste	282
129	Lazio	Assistenza e sicurezza	Provincia di Roma	50
130	Lazio	Servizio gestione rifiuti	Provincia di Roma	40
131	Lazio	Servizio di vigilanza urbana straordinaria presso l'Aeroporto "Leonardo Da Vinci"	Comune di Fiumicino	1.000
132	Lazio	Informazione e comunicazione	Comune di Castel Gandolfo	500
133	Lazio	Sicurezza pubblica - Servizio di vigilanza	Comune di Castel Gandolfo	360
134	Lazio	Trasporto urbano	Comune di Castel Gandolfo	70

Codice	Regione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Assegnazione finanziaria (milioni di lire)
135	Lazio	Sanità, igiene ed ambiente	Comune di Castel Gandolfo	**770**
136	Lazio	Spazzamento strade	Comune di Ariccia	**42**
137	Lazio	Trasporto con bus navetta (anche per disabili)	Comune di Ariccia	**81**
138	Lazio	Vigilanza urbana - Sicurezza visitatori - Servizio accoglienza	Comune di Ariccia	**73**
139	Lazio	Giornata Mondiale della Gioventù - Ospitalità presso strutture scolastiche	Comune di Ariccia	**13**
140	Lazio	Giornata Mondiale della Gioventù - Vigilanza su 9 strutture per disabili	Comune di Ariccia	**30**
141	Lazio	Giornata Mondiale della Gioventù - Pulizia e disinfezione strutture scolastiche	Comune di Ariccia	**14**
142	Lazio	Igiene urbana raccolta e gestione dei rifiuti	Comune di Fiumicino	**750**
143	Lazio	Servizio socio-assistenziali e gestione dei centri di accoglienza per minori e per adulti	Comune di Fiumicino	**313**
144	Lazio	Assistenza pellegrini disagiati	Comune di Capranica	**341**
145	Lazio	Informazione e comunicazione	Comune di Capranica	**25**
146	Liguria	Servizio di trasporto persone mediante l'utilizzo di una ditta di trasporti per collegare il Santuario della Vittoria con le località limitrofe	Comune di Mignanego	**42**
147	Marche	Trasporti pubblici in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù	Regione Marche	**19**
148	Marche	Sicurezza pubblica, servizio di polizia municipale	Comune di Loreto	**44**
149	Marche	Informazione e comunicazione - Valorizzazione e potenziamento settore turistico lauretano	Comune di Loreto	**24**
150	Marche	Assistenza igiene pubblica informazione e comunicazione - Gestione dei servizi speciali e di base	Comune di Pesaro	**79**
151	Piemonte	Trasporto pubblico locale	Comune di Torino	**1.000**
152	Puglia	Soccorso tecnico urgente	Ministero Interno - Dir. Gen. Protezione Civile e Serv. Antincendio	**750**

Codice	Regione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Assegnazione finanziaria (milioni di lire)
153	Toscana	Servizi di igiene pubblica - Piano straordinario per l'igene urbana e ambientale	Comune di Firenze	**3.000**
154	Toscana	Informazione e comunicazione - Informazione per l'accoglienza giubilare - comunicazione eventi 2000	Regione Toscana	**1.000**
155	Toscana	Informazione e comunicazione - Informazione su accessi e percorsi privi di barriere architettoniche	Comune di Firenze	**75**
156	Toscana	Informazione e comunicazione - Potenziamento del servizio di informazione turistica	Comune di Firenze	**70**
157	Toscana	Informazione e comunicazione - Sistemi di informazione turistica in ambiente internet e su appalti dedicati	Comune di Firenze	**38**
158	Toscana	Informazione e comunicazione - Servizio di informazione turistica	Comune di Livorno	**28**
159	Toscana	Informazione e comunicazione - Servizi di visita guidata ai musei per i bambini	Comune di Firenze	**830**
160	Toscana	Sicurezza pubblica - Incremento personale ausiliario per servizi di polizia municipale	Comune di Firenze	**600**
161	Toscana	Sicurezza pubblica - Consumi di energia elettrica per impianti di illuminazione ed antintrusione basilica di S. Maria Novella	Comune di Firenze	**57**
162	Umbria	Informazione e comunicazione	Comune di Assisi	**60**
163	Umbria	Igiene pubblica	Comune di Norcia	**175**
164	Umbria	Informazione e comunicazione	Comune di Norcia	**394**
165	Umbria	Igiene pubblica	Comune di Cascia	**108**
166	Umbria	Informazione e comunicazione	Comune di Cascia	**268**
167	Umbria	Igiene pubblica	Comune di Vallo di Nera	**43**
168	Umbria	Informazione e comunicazione	Comune di Vallo di Nera	**70**
169	Umbria	Igiene pubblica	Comune di S. Anatolia di Narco	**51**
170	Umbria	Informazione e comunicazione	Comune di S. Anatolia di Narco	**58**

Codice	Regione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Assegnazione finanziaria (milioni di lire)
171	Umbria	Igiene pubblica	Comune di Montefalco	70
172	Umbria	Informazione e comunicazione	Comune di Montefalco	90
173	Umbria	Assistenza	Comune di Norcia	129
174	Umbria	Protezione Civile	Comune di Norcia	13
175	Umbria	Sanità	Comune di Norcia	21
176	Umbria	Sicurezza pubblica	Comune di Norcia	105
177	Umbria	Trasporto pubblico urbano	Comune di Norcia	40
178	Umbria	Assistenza	Comune di Cascia	268
179	Umbria	Sicurezza pubblica	Comune di Cascia	165
180	Umbria	Trasporto pubblico urbano	Comune di Cascia	120
181	Umbria	Assistenza	Comune di Vallo di Nera	20
182	Umbria	Protezione Civile	Comune di Vallo di Nera	21
183	Umbria	Sanità	Comune di Vallo di Nera	11
184	Umbria	Sicurezza pubblica	Comune di Vallo di Nera	26
185	Umbria	Trasporto pubblico urbano	Comune di Vallo di Nera	16
186	Umbria	Assistenza	Comune di S. Anatolia di Narco	92
187	Umbria	Protezione Civile	Comune di S. Anatolia di Narco	20
188	Umbria	Sicurezza pubblica	Comune di S. Anatolia di Narco	28

Codice	Regione	Titolo intervento	Soggetto beneficiario	Assegnazione finanziaria (milioni di lire)
189	Umbria	Trasporto pubblico urbano	Comune di S. Anatolia di Narco	**28**
190	Umbria	Assistenza	Comune di Montefalco	**20**
191	Umbria	Protezione Civile	Comune di Montefalco	**10**
192	Umbria	Trasporto pubblico urbano	Comune di Montefalco	**60**
193	Umbria	Protezione Civile	Ministero Interno - Corpo dei Vigili del Fuoco di Perugia	**1.450**
194	Valle d'Aosta	Informazione e comunicazione - Iniziative e manifestazioni legate alla celebrazione del Giubileo	Comunità Montana Grand Combin	**325**
195	Valle d'Aosta	Informazione e comunicazione	Comune di Bionaz	**7**
196	Veneto	Call Center "Viaggiando ti informiamo" informazione 24 ore su 24 in quattro lingue su traffico, viabilità, meteo,turismo,eventi culturali e fieristici, con particolre riferimento ad eventi giubilari	Servizi Utenza Stradale Venezia	**300**
197	Veneto	Attività di informazione e comunicazione su servizi offerti in ambito regionale	Comune di Venezia	**600**
198	Veneto	Informazione e comunicazioni	Comune di Venezia	**556**
199	Veneto	Sanità	Comune di Venezia	**38**
200	Veneto	Sicurezza Pubblica	Comune di Venezia	**60**
201	Veneto	Incremento servizi per emergenza sanitaria, potenziamento del trasporto veloce, diffusone informazione dei servizi sanitari	Azienda ULSS 12 Veneziana - Venezia	**659**
202	Veneto	Potenziamento trasporto urbano con linee straordinarie	Comune di Venezia	**1.000**
203	Veneto	Potenziamento servizi di igiene pubblica (Ente gestore AMAV)	Comune di Venezia	**1.500**
204	Veneto	Servizi di ampliamento soccorso tecnico urgente (Ente gestore Com. Prov. Vigili del Fuoco di Venezia)	Ministero Interno - Corpo dei Vigili del Fuoco di Venezia	**500**
		TOTALE ASSEGNAZIONI		**31.316**

01A5605

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 maggio 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 maggio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 94.062 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 6 e 19 aprile 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6 aprile 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2001, entro le ore 11 del giorno 14 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 6 aprile 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 15 maggio 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 3, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 maggio 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: VISCO

01A5684

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Rapitux», a base di levodropropizina, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è provveduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Rapitux, a base di levodropropizina, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: gocce orali 30 ml 6%, A.I.C. n. 026973026, risulta classificata in classe «C»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la domanda del 23 ottobre 2000, con cui la Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe «A» della specialità medicinale denominata, Rapitux, nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata, proponendo il prezzo al pubblico di L. 22.100, I.V.A. inclusa, allineandolo a quello della identica confezione, con medesimo principio attivo in identica quantità, e compresa nella stessa categoria omogenea di riferimento, già in prontuario in classe «A», con nota 31;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 21 novembre 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «A», con nota 31, della specialità medicinale denominata Rapitux, nella confezione: gocce orali 30 ml 6%, allo stesso prezzo al pubblico, pari a L. 21.100, della specialità identica, denominata Salvituss della F.I.R.M.A. S.p.a. già rimborsata, dal S.S.N.;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata RAPITUX, a base di levodropropizina, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: gocce orali 30 ml 6%, A.I.C. n. 026973026, è classificata in classe «A», con nota 31, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 21.100, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 284

01A5447

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° marzo 2001.

Individuazione degli enti facenti parte dell'ente preposto alla realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica, previsto dall'art. 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 92, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che prevede la realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica al quale è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 92, comma 1 e ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica, dovrà essere istituito un ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione, ai sensi del succitato art. 92, comma 1, degli enti di ricerca facenti parte dell'ente preposto alla realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti di ricerca che partecipano all'ente di cui alle premesse sono così individuati:

Policlinico Ospedale Maggiore di Milano;

Policlinico «San Matteo» di Pavia;

Istituto nazionale neurologico «G. Besta» di Milano;

Istituto europeo di oncologia di Milano;

Fondazione Tera di Novara.

Art. 2.

All'ente preposto alla realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica di cui sopra, ai sensi dell'art. 92, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Ministro della sanità
VERONESI

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
SICA

01A5443

DECRETO 9 marzo 2001.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato del vaccino antipoliomielite inattivato (IPV).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.18 del 3 agosto 1993, «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 047190/VIR 12 in data 20 novembre 2000 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino antipoliomielite inattivato (IPV), dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, effettua i controlli sul vaccino antipoliomielite inattivato (IPV).

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di Stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 283

PROCEDURE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO SUI VACCINI, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 4.3 DELLA DIRETTIVA 89/342/EEC (PROCEDURA DI BATCH RELEASE).

FASI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI STATO.

Le procedure di controllo dei vaccini prevedono modalità differenti a seconda che si tratti di controllo in circostanze normali (fase 1) o in circostanze particolari (fase 2).

La fase 1 deve essere adottata per ogni lotto di vaccino prima della sua commercializzazione, mentre la fase 2 rappresenta una misura transitoria da adottare in particolari circostanze, di seguito specificate.

I metodi utilizzati per i controlli di fase 1 e di fase 2 ed i risultati ottenuti devono essere conformi a quanto prescritto dalle rispettive monografie della Farmacopea europea (E.P.). Devono essere inoltre conformi alle specifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I risultati dei controlli effettuati (fase 1 e fase 2) e la documentazione inviata dal produttore devono essere conservati dall'Istituto superiore di sanità per almeno 10 anni e devono essere disponibili, su richiesta, alle altre autorità di controllo nell'ambito comunitario.

RILASCIO DEL LOTTO IN CIRCOSTANZE NORMALI (fase 1).

A. *Presentazione del protocollo.*

Per ogni lotto di vaccino il produttore deve presentare il protocollo di produzione ed i saggi effettuati in accordo con le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla corrispondente monografia E.P. Il protocollo deve essere conforme a quanto indicato in seguito per ogni specifico vaccino.

Il produttore deve presentare dettagli completi sui risultati dei controlli eseguiti; non è sufficiente indicare «conforme» o «non conforme»; se necessario devono essere fornite le specifiche usate dal produttore. La documentazione inviata deve servire come controllo della regolarità e della riproducibilità della produzione; deve quindi essere segnalato ogni saggio che abbia dovuto essere ripetuto così come ogni prodotto intermedio che sia stato scartato. Ogni risultato non conforme deve essere dettagliato. Il protocollo deve essere certificato dal responsabile del servizio controllo di qualità o da persona dello stesso servizio cui è stata delegata la responsabilità del controllo globale del vaccino di cui trattasi.

B. *Controlli di fase 1.*

I saggi effettuati dall'Istituto superiore di sanità su ogni lotto di vaccino prima del rilascio dell'autorizzazione sono in accordo con quelli previsti dalla corrispondente monografia della E.P.

RILASCIO DEL LOTTO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI (fase 2).

La fase 2 del rilascio del lotto deve essere introdotta in aggiunta alla fase 1 in particolari circostanze:

quando viene proposto un nuovo prodotto;

quando è stata approvata una variazione nel processo produttivo;

quando è stata approvata una variazione nel luogo di produzione;

quando sia stato osservato un aumento inaspettato nella percentuale o nella natura di reazioni cliniche avverse o quando siano stati messi in evidenza difetti di qualità nei lotti precedenti del prodotto;

quando si verifichi una mancanza di riproducibilità nel processo produttivo;

quando vi sia un rapporto critico da parte degli ispettori delle aziende;

quando sia presente una variazione nelle procedure di analisi delle aziende;

quando sia riscontrata una variabilità inaspettata dei risultati dei controlli effettuati dal produttore.

Il tipo dei controlli supplementari necessari per il rilascio del lotto è strettamente correlato alle circostanze che hanno richiesto i controlli di fase 2. Informazioni riguardanti lotti che non hanno superato il controllo di qualità della ditta potrebbero essere richieste nell'ambito della fase 2 delle procedure di rilascio del lotto.

L'attivazione della procedura di fase 2 deve essere notificata a tutti gli Stati membri dell'U.E.

CERTIFICATO DI RILASCIO.

Quando i risultati delle analisi siano soddisfacenti, le aziende dovranno ricevere, per ogni lotto approvato, il certificato di rilascio che deve contenere le seguenti informazioni:

nome e indirizzo dell'azienda produttrice;

marchio registrato e nome commerciale del prodotto;

numero dell'autorizzazione del prodotto;

numero di lotto;

numero di contenitori;

numero di dosi per contenitore;

tipo di contenitore;

data di rilascio e numero di riferimento;

data di scadenza.

RILASCIO DEI LOTTI DI VACCINO ANTI POLIOMIELITICO INATTIVATO DA PARTE DELL'AUTORITÀ UFFICIALE DI CONTROLLO.

1. INTRODUZIONE.

Il rilascio di lotti di prodotti medicinali immunologici da parte della autorità di controllo è espletato nell'ambito dell'art. 4.3 della direttiva 89/342/EEC ed in accordo con la linea guida sulla procedura amministrativa per il rilascio ufficiale dei lotti che le autorità competenti sono tenute a seguire (PA/PH/OMCL(96) 4, def).

La monografia 0214 della Farmacopea europea è pertinente a questo prodotto.

2. CAMPIONI DA INVIARE E SAGGI DA EFFETTUARE.

Dosaggio in vitro: almeno dieci contenitori monodose o pluridose per ciascun lotto finale.

Dosaggio in vivo: una quantità equivalente ad almeno dieci dosi singole umane di ogni nuovo prodotto finale in «bulk» o del primo lotto finale da esso ottenuto.

Saggi da effettuare:

identità e dosaggio (il dosaggio serve come saggio di identità);

se viene usato il dosaggio *in vitro* per la determinazione del contenuto di Antigene D, esso deve essere effettuato sul lotto finale;

se viene usato il dosaggio *in vivo* per la determinazione del valore di DE_{50}, esso deve essere effettuato sul prodotto finale in «bulk» o il primo lotto finale da esso ottenuto.

3. PRESENTAZIONE DEI PROTOCOLLI.

Essi devono essere compilati secondo i punti qui di seguito elencati. Protocolli specifici possono essere leggermente differenti nel dettaglio ma, essenzialmente, devono riportare i particolari pertinenti all'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla monografia della Farmacopea europea. Le normative della O.M.S. possono anche fungere da modello per il contenuto e la presentazione dei dati. Sono richiesti risultati non generici dei saggi effettuati (non è sufficiente annotare «conforme» oppure «non conforme», inoltre, se necessario, dovranno essere presentati i risultati dei saggi eventualmente ripetuti). I risultati dei saggi devono essere forniti con sufficiente precisione ai fini di un controllo dei valori ottenuti. È fatto obbligo di includere le specifiche e le date di esecuzione di ciascun saggio. Devono essere infine presentati i risultati dei saggi di qualificazione del materiale di riferimento, ogni qual volta questo venga rinnovato.

3.1. *Informazioni sintetiche sul prodotto finito.*

Nome commerciale	....
Nome internazionale non registrato (INN)/Nome della Farmacopea europea/Nome comune del prodotto (secondo il caso)	....
Numero(i) di lotto:	....
Prodotto finito (lotto finale)	....
Prodotto finale in «bulk»	....
Tipo di contenitore	....
Numero di contenitori costituenti il lotto finale	....
Numero di dosi per contenitore	....
Composizione/Volume della singola dose umana	....
Data di scadenza	....
Temperatura di conservazione	....
Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio emesso da Stato membro dell'Unione europea	....
Nome e indirizzo del produttore	....
Nome e indirizzo del detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (se diverso dal produttore)	....

3.2. *Dati di produzione.*

Sito di produzione ....
Data di produzione ....

Devono essere riportati i dati sommari relativi alla produzione del lotto inviato al controllo di stato, incluse le date di differenti stadi di produzione, numeri di identificazione e schemi di miscelazione.

3.2.1 *Materiali di partenza.*

Le informazioni di seguito richieste devono essere presentate ad ogni richiesta di controllo. Dettagli completi sul lotto di semenza primario, sul lotto di semenza di lavoro e sulla banca cellulare saranno presentati solo al momento della prima richiesta di controllo e quando siano stati introdotti dei cambiamenti.

3.2.1.1 *Lotti di semenza virale.*

Ceppo e tipo virale, con relativo numero di riferimento, usato per preparare il vaccino antipoliomielitico inattivato autorizzato ....
Numero del lotto di semenza primario) (MSL) e data di preparazione (per ciascuna preparazione) ....
Numero di passaggi tra due semenze (summenzionate) ....
Data di approvazione dei protocolli degli MSL, in conformità alle monografie della Farmacopea europea ed all'autorizzazione all'immissione in commercio ....
Numero del lotto di semenza di lavoro (WSL) e data di preparazione (per ciascun sierotipo) ....
Numero di passaggi tra MSL e WSL ....
Data di approvazione dei protocolli dei WSL, in conformità alle monografie della Farmacopea europea ed all'autorizzazione all'immissione in commercio ....

3.2.1.2 *Substrato cellulare per la propagazione virale.*

3.2.1.2.1 *Vaccino prodotto su cellule di linea o cellule umane diploidi.*

Numero della Banca cellulare primaria (MCB) e data di preparazione ....
Livello di raddoppiamento della popolazione cellulare (PDL) della MCB ....
Data di approvazione dei protocolli della MCB, in conformità alle monografie della Farmacopea europea ed all'autorizzazione all'immissione in commercio ....
Numero della Banca cellulare di lavoro del produttore (MWCB) e data di preparazione ....
Livello di raddoppiamento della popolazione cellulare (PDL) della MWCB ....
Data di approvazione dei protocolli della MWCB, in conformità alle monografie della Farmacopea europea ed all'autorizzazione all'immissione in commercio ....
Numero del lotto di cellule per la produzione ....
Data dello scongelamento della fiala della MWCB ....
PDL delle cellule usate per la produzione al momento dell'inoculo con la semenza virale ....
Identificazione del substrato cellulare: Metodi usati ....
Natura e concentrazione degli antibiotici usati nel terreno di mantenimento delle colture cellulari per la produzione ....
Identificazione ed origine dei materiali di partenza usati per la preparazione delle colture cellulari di produzione, inclusi eccipienti e preservativi (in particolare qualsiasi materiale di origine umana o animale, per es., albumina, siero) ....

3.2.1.2.2 *Vaccino prodotto su cellule primarie di rene di scimmia.*

Specie di primate usata e origine ....
Per ciascuna scimmia utilizzata: data di perfusione dei reni ....
Per ciascuna scimmia utilizzata: saggio della sensibilità alla tubercolina ....
Per ciascuna scimmia utilizzata: saggio per l'assenza di anticorpi (SV40, Herpes B, SIV e Foamy Virus) ....

3.2.1.3 *Cellule di controllo.*

Le informazioni di seguito richieste devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

Proporzione tra le colture cellulari di controllo e le colture cellulari per la produzione ....
Periodo di osservazione delle colture ....
Percentuale colture scartate per motivi non specifici ....
Risultato ....

Saggio per virus estranei emoadsorbenti.

Tipo(i) di emazie ....
Tempo e temperatura di conservazione delle emazie ....
Percentuale delle colture saggiate ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Saggi sui fluidi supernatanti delle colture cellulari per altri agenti estranei.

Data del campionamento dalle colture cellulari usate per la produzione ....
Tipo(i) di cellule di scimmia ....
Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....
Tipo di cellule umane ....
Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....

Tipo di cellule diploidi ....
Numero di lotto delle cellule diploidi ....
Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....

Saggio per i micoplasmi

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Saggio di sterilità

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Ulteriori saggi sul fluido sovranatante neutralizzato (produzione su cellule primarie di rene di scimmia).

In colture cellulari di rene di cercopiteco sensibili a SV40.

Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....

Saggio per il virus dell'Herpes B su colture cellulari di rene di coniglio.

Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....

3.2.2 *Stadi intermedi.*

3.2.2.1 *Raccolte singole.*

Numero(i) della(e) raccolta(e) singola(e) e tipo virale ....
Data di inoculo ....
Data di raccolta ....
Volume, temperatura e tempo di conservazione, periodo di conservazione consentito ....

Le informazioni di seguito richieste devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

Saggio di sterilità.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Saggio per i micoplasmi.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Saggio della concentrazione virale (infettività o determinazione dell'antigene D).

Metodo ....
Cellule usate (dove applicabile) ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Ulteriori saggi sul fluido sovranatante (produzione su cellule primarie di rene di scimmia).

In colture cellulari di rene di cercopiteco sensibili a SV40.

Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....

Saggio per il virus dell'Herpes B su colture cellulari di rene di coniglio.

Quantità del campione inoculato ....
Temperatura di incubazione ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Percentuale delle colture vitali alla fine del saggio ....
Risultato ....

3.2.2.2 *Raccolte singole purificate.*

Numero(i) della(e) raccolta(e) singola(e) e tipo virale ....
Data(e) di purificazione ....
Volume(i), temperatura e tempo di conservazione, periodo di conservazione consentito ....

Le informazioni di seguito richieste devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

Identità.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggio di sterilità.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Contenuto in antigene D.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto proteico.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Attività specifica.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Indicatore di purificazione del residuo proteico.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggio per il DNA residuo delle cellule (produzione su colture di cellule di linea).

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

3.2.2.3 *Lotto monovalente inattivato.*

Le informazioni di seguito richieste devono essere fornite per ogni raccolta singola, utilizzando moduli aggiuntivi se necessario.

Numero(i) della(e) raccolta(e) singola(e) e tipo virale ....
Data di produzione ....
Volume, temperatura e tempo di conservazione, periodo di conservazione consentito ....

Controlli fisico-chimici.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto in antigene D.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....
Purezza: rapporto Proteine/Unità di antigene D ....

Saggio di sterilità.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Processo di inattivazione in dettaglio.

Metodo ....
Volumi di tutti gli stadi di preparazione ed inattivazione ....
Curve di inattivazione di ciascuna raccolta ....
Specifiche ....
Date ....
Risultato ....

Saggi della inattivazione effettiva (Saggio primario e subculture).

Numero di dosi saggiate ....
Volume saggiato ....
Tipo di cellule primarie di rene di scimmia ....
Controlli positivi ....
Specifiche ....
Date ....
Risultato ....

3.2.2.4 *Bulk trivalente inattivato concentrato (dove applicabile).*

Numero(i) del(i) lotto (lotti) ....
Data di miscelazione ....
Volume, temperatura e tempo di conservazione, periodo di conservazione consentito ....

Indicatore di purificazione del residuo proteico.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggio di sterilità.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Contenuto in antigene D per ciascun sierotipo di poliovirus.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggi della inattivazione effettiva (Saggio primario e subculture).

Numero di dosi saggiate ....
Volume saggiato ....
Tipo di cellule primarie di rene di scimmia ....
Controlli positivi ....
Specifiche ....
Date ....
Risultato ....

3.2.2.5 *«Bulk» finale.*

N. del lotto ....
Data di produzione ....
Volume, temperatura e tempo di conservazione, periodo di conservazione consentito ....

pH

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto proteico totale

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto in fenossi-etanolo.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto in formaldeide libera.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggio di sterilità.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato ....

Saggio di innocuità generale (salvo diversa autorizzazione).

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....
Dosaggio (induzione di anticorpi in animali) ....
Specie, ceppo, sesso e peso degli animali utilizzati ....
Date della vaccinazione ....
N. del lotto del vaccino di riferimento ....
Dosi (diluizioni) del vaccino ....
Data del salasso ....
Data del dosaggio ....
Numero di animali rispondenti ad ogni dose ....
DE$_{50}$ del vaccino in esame e di quello di riferimento ....
Potenza del vaccino in esame rispetto al vaccino di riferimento con limiti fiduciali 95% ....
Parametri di validità (linearità, parallelismo, precisione, ED$_{50}$ compresa fra la risposta più alta e quella più bassa) ....

Contenuto in antigene D per ciascun sierotipo di poliovirus.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

3.3 *Lotto di prodotto finito (lotto finale).*

N. lotto

Data dell'infialamento ....
Tipi di fiale ....
N. di fiale dopo l'ispezione ....
Volume di infialamento ....

Aspetto.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggio di identità.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Dosaggio («*in vivo*», se non effettuato sul «bulk» finale) o dosaggio «*in vitro*» (contenuto in antigene D).

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

pH.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Volume estraibile.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto proteico totale.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Contenuto in formaldeide libera.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Saggio di sterilità.

Metodo ....
Terreni utilizzati ....
Volume inoculato ....
Data inizio saggio ....
Data fine saggio ....
Risultato

Endotossine batteriche.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....

Concentrazione del conservante.

Metodo ....
Specifiche ....
Data ....
Risultato ....
Data di inizio del periodo di validità ....

4. CERTIFICAZIONE.

Certificazione della persona avente la responsabilità della produzione e del controllo del vaccino:

io certifico che il lotto n. .... di vaccino antipoliomielitico inattivato soddisfa i requisiti della corrispondente monografia della Farmacopea europea e quelli dell'autorizzazione alla immissione in commercio.

Nome (dattiloscritto) ....
Funzione ....
Data ....
Firma ....

01A5610

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Majkic Gordana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majkic Gordana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra rilasciato il 1991 dalla scuola media superiore personale sanitario di Rijeka (Croazia) alla sig.ra Majkic Gordana nata a Rijeka (Croazia) il giorno 3 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Majkic Gordana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A5547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 8 del 17 gennaio 2001 con la quale la provincia di Frosinone designa la dott.ssa Rita Cianfrano Castrucci e la dott.ssa Ernestina Conte rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Rita Cianfrano Castrucci e della dott.ssa Ernestina Conte, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale di concertazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Frosinone;

Decreta:

La dott.ssa Rita Cianfrano Castrucci e la dott.ssa Ernestina Conte sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

Curriculum vitae et studiorum

Dott.ssa Rita Cianfrano Castrucci

Studi: laurea in giurisprudenza, Università «La Sapienza» di Roma

Maturità scientifica, liceo scientifico «F. Severi», Frosinone.

Titoli:

avvocato dal .... avendo superato le prove scritte ed orali per l'iscrizione nel relativo albo, presso la Corte di Appello di Roma;

idonea nel concorso pubblico per titoli ed esami presso il comune di Boville Ernica, per la copertura di un posto di «Funzionario - Capo servizio amministrazione generale - ottava qualifica funzionale», come da graduatoria di merito approvata con deliberazione di giunta comunale n. 378 del 1° ottobre 1999.

Lingue straniere:

buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

Esperienze di lavoro:

dal dicembre 1993 svolge attività professionale legale relativamente ai settori: contrattuale, societario, penale, amministrativo e del lavoro;

1999/2001 Nell'ambito del progetto «L'ambiguità dell'accoglienza», promosso da Ora d'Aria. Formelocali S.r.l. e Ospedale San Gallicano, volto al recupero e all'inserimento nel mondo del lavoro di donne che hanno subito violenza sessuale, ha svolto un'analisi della normativa del settore e un lavoro di Bechmarking sulle esperienze più significative svolte in Italia in merito, e una ricerca sulle possibilità di concreto inserimento delle stesse;

2000 Partecipa al gruppo di lavoro per la gestione del progetto sui tempi delle città e le donne, finanziato dal Ministero per le pari opportunità nell'ambito dell'Obiettivo 4 (buone prassi) e realizzato dal comune di Roma, Formelocali S.r.l. e Ora d'Aria;

nel Progetto Pass 3 avviso 1/99 POM 940022/1/1 intitolato «Equality manager» gestito dall'ATI Consiel, Formelocali S.r.l. e Performa confcommercio, ha svolto alcune giornate di affiancamento consulenziale per la realizzazione di una rete nazionale e locale tra le pubbliche amministrazioni sui temi per le pari opportunità;

2000 Ha collaborato con il CRS e con la Commissione regionale per le pari opportunità nella regione Basilicata all'attivazione di un Osservatorio sperimentale sulle professionalità femminili pubbliche svolgendo ricerche nel campo dell'imprenditoria femminili pubbliche, svolgendo ricerche nel campo dell'imprenditoria femminile e della promozione delle politiche di empowerment;

2000 Ha collaborato con la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale del Lazio, al progetto «Comunicazione e Public Speaking», rivolto alla dirigenza femminile degli enti locali;

2000 Ha svolto attività di coordinatore, nel progetto quadro «L'attività di job creation al femminile: operare in garanzia di qualità nell'erogazione di servizi dedicati per la terza età» P.O.M. 940029/1/3 - Asse 4 - programma di interventi per la formazione professionale e l'occupazione da realizzare nelle aree del Centro-Nord. Promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nel mercato del lavoro, che si è svolto presso la provincia di Frosinone per 800 ore;

settembre 2000, ha partecipato ad un incontro di lavoro internazionale su GENDER AUDITING dei bilanci pubblici organizzato dal Dipartimento per le pari opportunità e dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, sotto l'alto patronato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'introduzione della pratica del gender auditing in Italia e la costruzione di una rete di gruppi a livello europeo per l'analisi dei bilanci pubblici in una prospettiva di genere;

1999/2000 Ha svolto attività di ricerca sulle normative regionali relative ai servizi sociali al femminile nella regione Lazio e in particolare nella provincia di Frosinone nell'ambito del Progetto Quadro «L'attività di job creation al femminile: operare in garanzia di qualità nell'erogazione di servizi "dedicati" per la terza età» P.O.M. 940029/1/3 - Asse 4 - programma di interventi per la formazione professionale e l'occupazione da realizzare nelle aree del Centro-Nord. Promozione delle pari opportunità tra uomini a donne nel mercato del lavoro;

1999 Università di Roma Tre: nell'ambito della ricerca, coordinata dal prof. Francesco Susi, su interculturalità e pari opportunità, ha partecipato al gruppo di ricerca nella provincia di Frosinone;

1999 C.R.S., ha partecipato alla ricerca per la revisione negli statuti regionali delle norme a favore del principio di pari opportunità, diretta e coordinata dal prof. Pietro Ciarlo preside della facoltà di giurisprudenza di Cagliari;

1998/1999 Facoltà di scienza della formazione Università degli studi di Urbino; ha collaborato alla stesura della ricerca su «Formazione e pari opportunità nella Comunità montana del Montefeltro».

Frosinone, 13 dicembre 2000

Curriculum vitae

DATI PERSONALI

Nome: Conte Ernestina

FORMAZIONE SCOLASTICA

Maturità classica conseguita presso il Liceo Giosuè Carducci di Pontecorvo (Frosinone).

Laurea in psicologia - indirizzo psicologia clinica e di comunità, conseguita con votazione 102/110 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» il giorno 5 dicembre 1996 discutendo la tesi «Il vissuto psicologico della migrazione: tradizione e mutamento in tre storie di vita di donne filippine», relatore prof. G. Lutte della Cattedra di psicologia dell'età evolutiva.

SEMINARI ED ESPERIENZE PRATICHE GUIDATE UNIVERSITARIE

Gruppo esperienziale, condotto dalla prof.ssa G. Badolato della cattedra di «Psicologia clinica e di comunità».

Training autogeno, condotto dagli assistenti del prof. V. Ruggieri della cattedra di «Psicofisiologia clinica».

Gruppo esperienziale bioniano, condotto dal prof. C. Neri della cattedra di «Teorie e tecniche delle dinamiche della terapia di gruppo».

Stati alterati di coscienza, condotto dal prof. R. Venturini della cattedra di «Psicofisiologia clinica».

SEMINARI ED ESPERIENZE PRATICHE

Ha collaborato alla realizzazione del convegno «Psiche e teatro: le interpretazioni del sogno» organizzato dalla Rivista IN e l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico con il patrocinio dell'E.T.I., della II cattedra di psicofisiologia clinica dell'Università «La Sapienza», dell'assessorato alle politiche sociali e dell'assessorato alle politiche culturali del comune di Roma.

Ha intrapreso una psicoterapia individuale e di gruppo d'impostazione gestaltica con la dott.ssa psicoterapeuta Emma Mazzucchelli per la durata di 2 anni (1993-1994).

Ha partecipato per la durata di tre anni (1994-95-96) ad un corso di tecniche di comunicazione non verbale condotto dal dott. Michele Cavallo, psicologo clinico, lavorando alla realizzazione del progetto «Teatro Terapia», rivolto alla promozione dello sviluppo psico-fisico dei bambini in età scolare, detenuti, portatori di handicap, disagiati psichici, effettuando interventi riabilitativi presso la clinica psichiatrica «Santa Maria della Pietà» in Roma.

Ha svolto il tirocinio *post-lauream* nell'anno 1997-98 presso l'Ospedale militare Celio di Roma e partecipato al Corso di psicodiagnostica tenuto nella stessa struttura nonché ha effettuato con la supervisione diretta della dott.ssa Agnese Giudice i colloqui di sostegno psicologico.

Ha partecipato, in qualità di relatrice, all'organizzazione del convegno Anziani Oggi, tenutosi ad Aquino (Frosinone) in data 6 dicembre 1997, affrontando il tema delle problematiche psicologiche legate alla terza età.

È iscritta al IV anno della Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva e comportamentale presso l'Istituto Skinner Formazione e Ricerca riconosciuta ai sensi della legge n. 56/1989, art. 3, per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

Avendo superato l'esame di stato presso l'Università deg1i studi di Roma «La Sapienza» nella sessione di maggio 1998 è stata abilitata all'esercizio della professione di psicologo clinico iscrivendosi all'Ordine degl psicologi del Lazio il 25 settembre 1998.

Possiede un attestato di partecipazione al «X Congresso nazionale A.I.A.M.C.» di «psicoterapia comportamentale e cognitiva» tenutosi nei giorni 26-27-28 novembre 1999 presso il Palazzo Reale di Napoli.

Intraprende l'attività psicoteapeutica presso uno studio medico privato sito in Aquino (Frosinone).

Ha lavorato presso il Centro «psico-socio-pedagogico» istituito dal comune di Aquino (Frosinone) per la durata di 14 mesi nel periodo 1998-99, attuando specifici interventi mirati ad affrontare le problematiche legate ai bambini appartenenti a famiglie a «rischio», disagiati psichici e anziani, stabilendo una rete di raccordo e collaborazione con le istituzioni (scuole, C.S.M., tribunale dei minorenni di Roma, A.S.L., Forze dell'ordine, Caritas...) e con tutti gli operatori e professionisti presenti sul territorio.

Ha svolto una ricerca socio-demografica di monitoraggio sul territorio di Aquino (Frosinone) al fine di individuare i diversi tipi di disagio psico-socio-economico presenti.

Ha partecipato al convegno «Maltrattamenti nell'infanzia» (Frosinone).

Ha un attestato di partecipazione al convegno-seminario «Affidamento familiare: garantire una famiglia ai minori in difficoltà» rilasciato dal comune di Ferentino (Frosinone) il giorno 5 febbraio 1999.

Ha avuto la docenza per un corso di formazione «Tecnico in formulazioni piani di marketing» erogato dall'ECIPA Lazio per la regione, lavorando alla realizzazione delle seguenti dispense: «Tecniche di vendita», «La comunicazione in azienda», «La gestione dello stress».

Ha collaborato, in qualità di relatrice, alla realizzazione del Convegno sull'«Infanzia» tenutosi presso la sala consiliare di Aquino (Frosinone) il giorno 19 dicembre 1998, trattando il tema: «Strategie etiche per la salvaguardia del mondo bambino. Psicologia e prassi».

Ha collaborato alla realizzazione della manifestazione «Giù le Mani dai Bambini» organizzata dal comune di Aquino (Frosinone) durante il mese di agosto 1998.

È iscritta all'albo C.T.U. del tribunale di Cassino in qualità di tecnico esperto in perizie psicologiche.

Ha collaborato con l'assessore ai servizi sociali del comune di Aquino alla realizzazione di iniziative in favore degli anziani soli, quelli bisognosi di assistenza domiciliare, i disagiati psico-fisici, utilizzando strumenti operativi in risposta alle specifiche esigenze (interviste strutturate per la raccolta delle informazioni, schede, questionari, colloqui di tipo supportivo-emotivo).

Ha seguito, con interventi psico-pedagogici mirati e specifici i minori già utenti del centro psico-socio-pedagogico e invitati al «Centro diurno», organizzato dal comune di Aquino nell'estate 1998 e gestito dalla cooperativa «Bassa Ciociaria», prestando un ulteriore servizio di supervisione.

Ha svolto interventi periodici specialistici ai bambini che hanno partecipato al «Soggiorno montano» (estate '98) presso Campocatino (Frosinone), gestito dalla cooperativa sociale «Nuovo Millennio».

Ha somministrato presso la scuola elementare «San Tommaso» di Aquino (Frosinone) un test proiettivo (C.A.T. Children Apperception Test) ai bambini delle classi V per verificarne le difese, le dinamiche di reazione e il trattamento dei problemi dello sviluppo in chiave preventiva e/o di cura.

Ha realizzato per la scuola media statale «San Tommaso» di Aquino il progetto: «Strategie per un'educazione socio-affettiva verso i bambini e gli adolescenti: il metodo "Gordon" come prevenzione della devianza e promozione del benessere psico-fisico del minore».

Ha seguito i minori del «Centro diurno» organizzato dal comune di Aquino nell'estate 1999 prestando opera di prevenzione al «disagio» con interventi psicopedagogici specialistici e mirati e con la promozione del benessere psico-fisico dello sviluppo evolutivo.

Ha partecipato in qualità di psicologa ai «Campi Solari» estate '99 organizzati dal consorzio dei comuni del Cassinate per i servizi sociali, e, nominata responsabile della gestione della sede di Piedimonte S. Germano, ha svolto un lavoro di tipo ludico-ricreativo, con la realizzazione di uno spettacolo teatrale finale, colloqui di gruppo e individuali mirati, contenimento supportivo-emotivo, utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali, attività per lo sviluppo delle capacità relazionali, segnalando i casi dei minori bisognosi di aiuto ai servizi sociali dei vari comuni di appartenenza.

In qualità di libero professionista è consulente alla selezione psico-attitudinale.

Ha lavorato presso l'associazione «Impresa & Management» in Roma per la durata di 3 mesi (17 marzo 2000-17 giugno 2000) con l'incarico di addetto alle procedure e all'organizzazione delle attività didattiche dei corsi di formazione professionali rivolti ai lavoratori socialmente utili della provincia di Frosinone in qualità di responsabile/coordinatrice del progetto, svolgendo anche l'attività di selezione del personale.

Frequenta il corso regionale «Acquisizione competenza sull'Euro» attuato dall'Ecipa Lazio per la durata complessiva di 200 ore (dal 26 giugno 2000 al 4 novembre 2000).

Ha un attestato di partecipazione al convegno-studio «Welfare, i servizi socio-sanitari in riferimento sia al piano di attuazione della regione Lazio che alle nuove richieste sociali» organizzato dal consorzio del Cassinate per i servizi sociali in data 23 settembre 2000, prendendo parte attiva alle esercitazioni pratiche, simulate e role playing sulle problematiche dell'anziano.

Ha collaborato dal 19 aprile 2000 al 13 ottobre 2000 alla realizzazione del «Progetto Donna» promosso dal comune di Pontecorvo (Frosinone) in collaborazione con il consultorio familiare, in qualità di psicologa, offrendo opera di sensibilizzazione, informazione, prevenzione, cura, accoglimento e sostegno in risposta alle esigenze delle utenti.

Ha avuto l'incarico, dal 23 ottobre al 16 novembre 2000, di «Consulente per la selezione» commissionato da R.T.I. I&Consulting «Interventi e strumenti per la direzione aziendale» rivolto ai partecipanti del concorso pubblico: «Esperti di assistenza al volo», «Controllori del traffico aereo» e «Meteorologi» erogato dall'ENAV - Ente nazionale assistenza al volo.

Ha un attestato di partecipazione al convegno «Le giornate dell'infanzia e dell'adolescenza» organizzato dal comune di Roccasecca (Frosinone) nei giorni 18-20 novembre 2000.

Lavora in qualità di psicologa coordinatrice delle comunità psichiatriche c.t.r. «Le Palme» e «Gli Oleandri» presso S. Elia Fiumerapido (Frosinone).

01A5604

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 2001.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 13 maggio 1992 con cui è

posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax ed è nominato commissario il dott. Alberto Dondena;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1993, con cui sono nominati altresì commissari l'avv. prof. Paolo Tartaglia ed il dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996, con cui il dott. Alfredo Della Corte è stato nominato commissario in sostituzione del dimissionario dott. Eugene Verzegnassi Butturini;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate in data 13 aprile 2001 dall'avv. prof. Paolo Tartaglia;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla integrazione del collegio commissariale;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Paolo Meloni, nato a Cagliari il 21 gennaio 1959, è nominato commissario in sostituzione dell'avv. prof. Paolo Tartaglia in seno al collegio commissariale della sopramenzionata procedura di amministrazione straordinaria.

Roma, 3 maggio 2001

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

01A5606

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 7, comma 96, della legge n. 127 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» con sedi in Napoli e Firenze;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che sia costituito l'ufficio amministrativo e che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal predetto istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5482

DECRETO 27 aprile 2001.

Conferma dell'abilitazione all'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler di Milano» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler di Milano» con sede in Milano;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;

Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature ed ha altresì formulato la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale è stata disposta l'abilitazione al suddetto istituto ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, successivamente alla data del predetto provvedimento, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che gli spazi disponibili siano ridistribuiti in modo da assicurare il rispetto degli standard minimi relativi alle destinazioni comuni individuate con il predetto parere;

Considerato che a seguito della documentazione integrativa trasmessa dal suddetto istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'abilitazione all'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia dell'istituto Alfred Adler di Milano» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2001

Il capo del dipartimento: D'ADDONA

01A5483

DECRETO 11 maggio 2001.

Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari programmati a livello nazionale, per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Vista la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 l'ammissione degli studenti ai corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.), avvalendosi anche di una apposita commissione di esperti, di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2001.

2. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di cui al comma 1, consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti .

4. La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

medicina e chirurgia 5 settembre 2001;

odontoiatria e protesi dentaria 6 settembre 2001;

medicina veterinaria 7 settembre 2001.

Art. 3.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato *A* e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 11 settembre 2001. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

1. Per l'accesso ai corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U), la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 4 settembre 2001, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 5.

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica;

comprensione del linguaggio iconico-grafico.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 14 settembre 2001, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

1. Nella valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, corsi di laurea di durata triennale e di diploma universitario, afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264/1999, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia; chimica; fisica e matematica;

2) per i corsi di studio afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ovvero ai corsi di laurea in architettura, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; storia; disegno e rappresentazione; matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; cultura storico-letteraria; cultura scientifico-matematica; comprensione del linguaggio iconico-grafico.

Art. 7.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto, dagli atenei.

Art. 9.

1. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 2, da consegnare agli studenti al momento della prova, nonché per l'analisi dei relativi risultati, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale del consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord-orientale, CINECA, che assicura strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna agli atenei dei plichi stessi, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di analisi degli elaborati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA, CORSI DI LAUREA DI DURATA TRIENNALE E DI DIPLOMA UNIVERSITARIO AFFERENTI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

LOGICA E CULTURA GENERALE

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

BIOLOGIA

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.

Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche. Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni. Ingegneria genetica e biotecnologie.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Principali patologie nell'uomo.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi:

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: cenni su: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici; cicli biologici del carbonio e dell'azoto; fotosintesi; effetto serra.

FISICA E MATEMATICA

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei sistemi di unità di misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

Onde elettromagnetiche: frequenze o lunghezze d'onda di onde radio, microonde, infrarossi, luce visibile, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, e cenni sulle loro proprietà.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Corrente continua e alternata, legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Conoscenza di pile e batterie (esistenza ed utilizzo). Effetti termici, cenni sugli effetti magnetici (e relative leggi) delle correnti elettriche continue.

Matematica

Insiemi numerici e calcolo aritmetico: simboli matematici. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali, numeri reali e retta numerica, ordinamento e confronto di numeri, ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà (tavola Pitagorica). Dai numeri decimali alle frazioni e viceversa. Proporzioni e percentuali. Potenze (con esponente intero positivo o negativo, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base l0 e in base e) e loro proprietà.

Algebra classica: prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio. Scomposizione in fattori dei polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche. Equazioni algebriche razionali, intere o fratte. Disequazioni algebriche razionali, intere o fratte.

Funzioni: nozioni fondamentali (campo di esistenza, intersezioni con assi, segno) per lo studio di funzioni intere o fratte, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano delle funzioni sopra elencate. Funzioni reciproche. Funzioni inverse.

Trigonometria: misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Funzioni y = senx, y = cosx, y = tax e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria euclidea: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometria, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.

Geometria analitica: sistemi di riferimento, coordinate di un punto. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta, punto medio di un segmento. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'iperbole e dell'ellisse e loro rappresentazione su piano cartesiano.

Probabilità e statistica: probabilità di un evento. Eventi compatibili, incompatibili, dipendenti, indipendenti. Rappresentazioni grafiche dei dati statistici. Valori medi statistici: media aritmetica, moda, mediana.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLE CLASSI 4 E 4S DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO, OVVERO AI CORSI DI LAUREA IN ARCHITETTURA (Tab.XXX O.D.U.)

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

LOGICA — CULTURA GENERALE

Le prove sono mirate ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze, implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo:

STORIA

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso Medioevo, dell'Età moderna, dell'Età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE

La prova è mirata all'accertamento:

della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato;

della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

MATEMATICA E FISICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

LOGICA E CULTURA GENERALE

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

CULTURA STORICO-LETTERARIA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza — estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi;

chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica;

fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo;

scienze della terra: il sistema solare, la terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate;

matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO ICONICO-GRAFICO

La prova è mirata all'accertamento:

a) della capacità di analizzare grafici, disegni e, in generale, rappresentazioni iconiche (anche valutando i termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato), di descriverli e di ricavarne informazioni;

b) della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione grafica di dati e al disegno tecnico (simbologia grafica, scale di rappresentazione strumenti per il disegno);

c) della capacità di analizzare, descrivere e interpretare testi figurativi ascrivibili a settori socioculturali diversi (opere d'arte, messaggi pubblicitari, vignette umoristiche, ...).

01A5461

DECRETO 11 maggio 2001.

Modalità e contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, per l'anno accademico 2001/2002.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 353;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire le modalità e i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della suindicata legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2001/2002, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti, venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e cinquanta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato può richiedere l'abilitazione per una o più classi di abilitazione.

3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1998, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di novantacinque minuti per la soluzione dei cinquanta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.

5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nella prima o nella seconda tornata, secondo il seguente calendario:

indirizzo economico giuridico 3 settembre 2001, prima tornata, 20 settembre 2001, seconda tornata;

indirizzo arte e disegno 4 settembre 2001, prima tornata, 21 settembre 2001, seconda tornata;

indirizzo musica e spettacolo 5 settembre 2001, prima tornata, 24 settembre 2001, seconda tornata;

indirizzo scienze motorie 6 settembre 2001, prima tornata, 25 settembre 2001, seconda tornata;

indirizzo sanitario e della prevenzione 7 settembre 2001, prima tornata, 28 settembre 2001 seconda tornata;

indirizzo lingue straniere 10 settembre 2001, prima tornata, 1° ottobre 2001 seconda tornata;

indirizzo scienze naturali 11 settembre 2001, prima tornata, 4 ottobre 2001, seconda tornata;

indirizzo fisico informatico matematico 12 settembre 2001, prima tornata, 5 ottobre 2001, seconda tornata;

indirizzo linguistico letterario 13 settembre 2001, prima tornata, 8 ottobre 2001, seconda tornata;

indirizzo scienze umane 14 settembre 2001, prima tornata, 11 ottobre 2001, seconda tornata;

indirizzo tecnologico 17 settembre 2001, prima tornata, 12 ottobre 2001, seconda tornata;

6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:

per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti;

dottorato di ricerca, 3 punti;

seconda laurea, 2 punti;

diploma universitario di specializzazione, 2 punti;

altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento, assegno d ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio), fino a 3 punti;

b) voto di laurea prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:

voto di laurea fino a 90/110, 0 punti;

voto di laurea da 91 a 100/110, 2 punti;

voto di laurea da 101 a 105/110, 4 punti;

voto di laurea da 106 a 107/110, 5 punti;

voto di laurea di 108/110, 6 punti;

voto di laurea di 109/110, 7 punti;

voto di laurea di 110/110, 8 punti;

voto di laurea di 110 e lode/110, 10 punti;

c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:

voto medio tra 18 e 21, 0 punti;

voto medio tra 21,1 e 24, 1 punto;

voto medio tra 24,1 e 27, 2 punti;

voto medio tra 27,1 e 27,5, 4 punti;

voto medio tra 27,6 e 28, 6 punti;

voto medio tra 28,1 e 28,5, 7 punti;

voto medio tra 28,6 e 29, 8 punti;

voto medio tra 29,1 e 29,5, 9 punti;

voto medio tra 29,6 e 30, 10 punti.

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l'indirizzo dell'arte e del disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche. La seconda prova dei candidati di dette classi è regolata dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2.

8. Vengono ammessi alla scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di un unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art. 2.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A5607

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2001.

Elenco integrativo dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nel corrente anno 2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2000, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2001;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3, dell'art. 127, della medesima legge n. 388/2000, che prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visto il proprio decreto 27 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2001, con il quale sono stati fissati i prezzi unitari di mercato per la determinazione dei valori delle produzioni agricole del 2001, assicurabili al mercato agevolato;

Ritenuto di apportare alcune variazioni ed integrazioni all'elenco prezzi, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi forniti dall'ISMEA;

Decreta:

1. I prezzi unitari di mercato dei produttori agricoli stabiliti con decreto 27 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65, del 19 marzo 2001, sono integrati con quelli riportati nell'elenco allegato al presente decreto. I prezzi del prodotto tabacco allo stato verde e del mais da seme, sostituiscono quelli riportati nel precedente elenco.

2. Quando non sono ravvisabili le condizioni per applicare il prezzo del gruppo varietale similare, come stabilito al comma 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 2001, deve essere avanzata richiesta di nuovo prezzo, indicando gli analoghi prezzi applicati nelle tre campagne assicurative precedenti. La Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, sentito il parere dell'ISMEA comunica il prezzo applicabile, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I prezzi dei prodotti stabiliti per assimilazione a quelli presenti negli elenchi, sono comunicati a questo Ministero entro cinque giorni dall'adozione.

4. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO

COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA ANNO 2001

ELENCO INTEGRATIVO PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSICURABILI AL MERCATO AGEVOLATO NELL'ANNO 2001

	Prezzi 2001
CEREALI (lire per quintale)	
Mais da Seme	120.000
FRUTTA (lire per kilogrammo)	
Mele	
Fuji, Braeburn ed altre varietà emergenti	670
Gruppo medio - tardive	
Annurca	635
Golden, Stark fino a 350 m slm (Trentino-Alto Adige e Piemonte)	450
Golden, Stark oltre 350 m slm (Trentino-Alto Adige e Piemonte)	585
Granny Smith e Imperatore (Trentino-Alto Adige)	370
Renetta e Gala (Trentino-Alto Adige e Piemonte)	685
Clementine	
Apirene	705
Monreal	265
Mandarini	
Comune	435
Tardivo	650
Ciliegie	
Nero 1, Dura Anellone, Mora di Vignola, Dura della Marca, Ferrovia e similari	4.900
Susine	
Medio tardive	
Angeleno	1.220
Tc Sun. Sun Burst, Tc4 Anna Spath, Sun gold e similari	1.350
ORTAGGI (lire per kilogrammo)	
Carciofo tipo romanesco (lire per capolino)	590
Pomodoro (Ciliegino)	1.805
Peperone (Quadrato d'Asti e similari)	1.415
OLIVE DA OLIO	
Olive da olio aree centro-nord	150.000

RISONE (lire per quintale)

Carnaroli e similari	98.740
Padano, Argo e similari	60.440
S. Andrea e similari	59.665
Vialone nano e similari	97.200

UVA (lire per quintale)

Uva da vino Doc - Docg bianca	
Cortese di Gavi	195.000
Moscato d'Asti	166.975
Moscato Oltrepò Pavese	74.000
Orvieto classico, Grechetto, Verdicchio	78.665
Picolit	348.335
Uve per Franciacorta	210.000
Uve per Frascati	100.835
Uve per Velletri, Colli Albani e Colli lanuvini	68.335
Uve Chardonnay e similari per base spumante Trento DOC	205.000
Uva da vino Doc - Docg nera	
Aglianico	125.000
Barbera d'Alba	151.665
Barbera d'Asti	130.000
Barbera del Monferrato	107.500
Barbera Oltrepò Pavese	87.335
Bonarda Colli Piacentini	109.165
Bonarda Oltrepò Pavese	126.665
Brachetto d'Acqui	315.000
Dolcetto	137.500
Grignolino	120.835
Piemonte Barbera	95.000
Pinot nero base spumante Trento Doc	205.000
Pinot nero Colli Piacentini	93.335
Refosco	191.665
Sagrantino e similari	283.335
Sangiovese	87.485
Uve per Chianti	250.000
Uve per Chianti sottozone	300.000
Uve per Chianti Classico	350.000
Uva da vino IGT bianca	
Chardonnay (Trento)	138.085
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon - (Veneto)	77.220
Uva da vino IGT nera	
Negro Amaro, Malvasia	65.000
Uve per vini da tavola di pregio	
Uve nere	61.000
Uve bianche	55.000

TABACCO (lire al quintale allo stato verde)

Flue Cured (resa 16%) *	107.360
Light air cured (resa 10%) *	53.165
Dark air cured (resa 14,5%) *	67.960
Fire cured (resa 18,5%) *	119.200
Fire cured Kentuky da fascia (resa 18,5%) *	164.265
Sun cured (resa 15%) *	77.430

---

* Trasformazione dallo stato verde a secco

01A5609

DECRETO 9 maggio 2001.

Integrazione del decreto 4 dicembre 2000 recante la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 127, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto del 4 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2000, con il quale è stato, tra l'altro, dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate dell'8 luglio 2000 e del 28 luglio 2000 verificatesi in alcuni comuni della provincia di Alessandria per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3 comma 2, lettere *c), d), f);*

Vista la delibera di giunta regionale n. 21 2324 del 26 febbraio 2001, con la quale la regione Piemonte propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992 art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel comune di Sezzadio della provincia di Alessandria;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

Ad integrazione del decreto 4 dicembre 2000, citato nelle premesse, le provvidenze di cui all'art. 3 comma 2

lettere *c), d), f),* della legge 14 febbraio 1992 n. 185 sono estese al comune di Sezzadio della provincia di Alessandria per le grandinate dell'8 e 27 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A5608

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 ottobre 2000.

Nomina dei comitati, commissioni, organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dell'11 gennaio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2000;

Decreta:

Art. 1.

I comitati, le commissioni, i consigli e gli organi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Ministero dei trasporti e della navigazione sono i seguenti:

Servizio affari generali e personale:

a) collegio arbitrale di disciplina, istituito dall'art. 59 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

b) comitato pari opportunità, istituito dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 dell'8 maggio 1987;

Servizio pianificazione e programmazione:

a) segreteria del comitato permanente, istituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 24 aprile 1998;

b) comitato nazionale dei trasporti e della logistica, istituito con decreto ministeriale n. 15-T del 10 febbraio 1999;

Servizio vigilanza sulle ferrovie:

a) comitato di coordinamento, istituito dall'art. 15 della legge n. 75 del 24 marzo 1993 e disciplinato dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dal decreto ministeriale n. 34-T del 4 luglio 1997;

Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione sistemi di trasporto ad impianti fissi:

a) commissione interministeriale leggi 1221/1952-E 410/1949, istituita con decreto ministeriale. n. 24851 del 9 agosto 1949;

b) commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 67 del 21 gennaio 1977;

c) comitato regolamentazione attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovia e altre linee di trasporto, istituito con decreto ministeriale n. 47/T del 3 marzo 1987 e successive modificazioni;

d) commissione di alta vigilanza, istituita con decreto ministeriale n. 37-T del 13 aprile 1995;

e) comitato tecnico interministeriale, istituito dall'art. 13 del regolamento esecutivo della legge n. 297/1998 approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 14 febbraio 1990;

f) commissione per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, istituita con decreto dirigenziale n. 412 de 17 settembre 1999;

Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre:

a) comitato tecnico, istituito a norma dell'art. 119, comma 10 del codice della strada;

b) commissioni mediche locali, istituite a norma dell'art. 119, del codice della strada;

c) commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

d) commissione per l'accreditamento di organizzazioni od enti, istituita con decreto ministeriale 15 maggio 1997;

e) conferenza di servizi cima (comitato interministeriale omologazione comunitaria trattori), istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 19 aprile 1979;

f) commissione trasporti internazionali derrate deperibili (A.T.P.), istituita con decreto ministeriale n. 149/1980;

g) commissione per la classificazione dei veicoli con caratteristiche atipiche), istituita con decreto dirigenziale 23 dicembre 1994;

Unità di gestione autotrasporto di persone e cose:

a) comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, istituito dagli articoli 2, 3, 8, 11 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

b) comitati regionali per l'albo degli autotrasportatori istituiti dagli articoli 5, 10, 11 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) comitati provinciali per l'albo degli autotrsportatori, istituiti dagli articoli 4, 6, 7, 9, della legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) commissioni d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, istituite con decreto ministeriale n. 508 del 5 novembre 1987, decreto ministeriale n. 2910 del 28 ottobre 1998, decreto ministeriale n. 1865 del 4 novembre 1989, decreto ministeriale n. 226 del 2 marzo 1992;

e) comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità, istituito dall'art. 8 della legge del 23 dicembre 1997, n. 454;

f) commissioni consultive provinciali per l'autotrasporto di cose in conto proprio, istituito con decreto miniseriale 23 settembre 1968, art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, decreto ministeriale n. 2210 del 31 ottobre 1977;

g) Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, istituita con decreto ministeriale 29 aprile 1999;

h) unità speciale procedure di monitoraggio, istituita con decreto dirigenziale n. 172/03 del 7 giugno 1991 e decreto dirigenziale n. 6635 del 18 marzo 1994;

Dipartimento della navigazione:

a) commissione medica centrale di secondo grado per l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, istituita dall'art. 5 del regio decreto-legge n. 1773 del 14 dicembre 1933;

b) commissioni locali per l'igiene degli equipaggi e commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, istituita dall'art. 82 e dall'art. 80 della legge n. 1045 del 16 giugno 1939;

c) comitato tecnico-scientifico, istituito dall'art. 4, della legge n. 259 del 5 maggio 1976;

d) commissione centrale raccomandatari marittimi, istituita dall'art. 14, della legge n. 135/1977;

e) commissioni locali elenchi raccomandatari marittimi, istituite dall'art. 7, della legge n. 135/1977;

f) commisione per le prove in mare e visita generale delle unità per le società di preminente interesse nazionale, istituita dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 501 del 1° giugno 1979;

g) commissioni esaminatrici presso gli uffici periferici marittimi per il conseguimento delle abilitazioni professionali della gente di mare, istituite dalla legge n. 739 del 21 novembre 1985;

h) commissione interministeriale per la difesa dalla Marina mercantile italiana, istituita dall'art. 2 della legge n. 69 del 3 marzo 1987;

i) comitato consultivo per l'industria cantieristica, istituito dall'art. 23, della legge n. 234 del 17 aprile 1989;

j) commissione di valutazione dei piani d'investimento nel settore navalmeccanico, istituita dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 373 dell'8 novembre 1990, n. 373;

k) commissione per l'applicazione delle norme conferenziali, istituita dall'art. 6 della legge n. 210/1989;

l) commissioni consultive in ambito portuale, istituite dall'art. 15 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994;

m) commissione mista per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano, istituita dalla legge n. 19/1997;

n) commissioni esaminatrici presso le direzioni marittime e gli uffici compartimentali e circondariali marittimi per il rilascio dei titoli professionali marittimi, istituite dagli articoli 282, 283, 284 del regolamento di esecuzione del codice della Navigazione;

o) commissioni d' inchiesta formale e commissione d'inchiesta speciale sui sinistri marittimi istituite dall'art. 580 del codice della Navigazione

Dipartimento dell'aviazione civile:

a) comitato interministeriale per la sicurezza, istituito dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1985, n. 461;

b) ufficio commissariale, istituito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 250 del 1997;

c) commissione per l'aggiornamento del codice della navigazione ed il recepimento degli annessi ICAO istituita dall'art. 13 del decreto legislativo n. 250/1997.

Roma, 27 ottobre 2000

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio 136

01A5460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 15 maggio 2001.

Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998, con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare e decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 391/2001, in data 13 aprile 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di venerdì 13 aprile 2001 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza è rimasto chiuso, per lavori di adeguamento degli impianti elettrici;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Vicenza nella giornata di venerdì 13 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 maggio 2001

p. *Il direttore:* D'ARIENZO

01A5678

PROVVEDIMENTO 9 maggio 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4378,10	0,442
ALBANIA	Lek	47	ALL	130,889	14,794
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	66,833	28,975
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	17,22550	112,5250
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,4735	782,915
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,64985	1173,780
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,45669	560,238
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,921705	2101,072
ARMENIA	Dram	246	AMD	508,623	3,807
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,64985	1173,780
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,72364	1123,470
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4201,13	0,461
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,921705	2101,072
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,347453	5573,557
BANGLADESH	Taka	174	BDT	49,6639	38,993
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,85354	1044,788
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,84341	1050,534
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,921705	2101,072
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	42,9666	45,070
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	236	BYB	1144,71	1,691
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,92068	327,075
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,06806	382,095
BRASILE	Real	234	BRL	1,84654	1048,720
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,6061	1205,743
BULGARIA	Lev	45	BGL	1951,56	0,992
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,95156	992,170
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	683,235	2,837
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3542,63	0,546
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,40267	1380,473
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,233	17,734
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,758744	2552,540
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	34,6403	55,897

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	518,71	3,733
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,62898	253,844
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,579346	3342,162
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1991,56	0,972
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	43,7810	44,233
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,02775	955,035
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1153,81	1,678
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	298,2	6,494
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,70131	251,421
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	21,1992	91,351
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,46305	259,447
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,4735	782,915
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,5177	133,392
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,54863	545,724
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,05668	240,369
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,38531	572,051
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,80228	220,008
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,61411	254,333
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,633995	3054,216
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,05271	943,308
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	44,4435	43,588
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,712537	2717,597
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,8162	140,163
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,90021	1019,168
GHANA	Cedi	111	GHC	6464,73	0,299
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	41,6066	46,544
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	107,081	18,085
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,633995	3054,216
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	163,805	11,822
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,653184	2964,792
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,4735	782,915
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,15156	270,793
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1717,56	1,127

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	166,154	11,655
HAITI	Gourde	151	HTG	21,3404	90,792
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,0217	138,109
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,18891	269,383
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	42,9666	45,070
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8868,16	0,218
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	2765,12	0,700
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	1612,98	1,200
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	79,274	24,425
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,79706	510,044
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	58,7292	32,972
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	133,908	14,461
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	72,0252	26,886
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,175	42,867
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,282511	6854,724
LAOS	Kip	154	LAK	7004,96	0,276
LESOTHO	Loti	172	LSL	7,20181	268,907
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,570870	3392,121
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1390,89	1,392
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,921705	2101,072
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,414765	4669,056
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,68708	525,233
MACAO	Pataca	156	MOP	7,40457	261,537
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	58,8508	32,906
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5885,19	0,329
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	73,2367	26,442
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,50186	553,010
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,8456	178,556
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,407790	4748,300
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	9,84430	196,699
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	232,47300	8,335
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	25,2341	76,741
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,94735	216,453
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,6292	166,528
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1007,43	1,922
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	15540,0	0,124
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,76065	336,172
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,20181	268,907
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	68,5129	28,264

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,9231	162,418
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	100,171	19,332
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	8,21253	235,772
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,11843	914,055
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,354778	5458,456
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	54,9402	35,246
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,921705	2101,072
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,95875	654,944
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3376,61	0,573
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,25189	595,527
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,76714	514,010
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,35516	577,191
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,633995	3054,216
ROMANIA	Leu *	131	ROL	24702,5	0,078
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,3901	73,377
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	330,917	5,852
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,38907	441,226
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,09965	624,787
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,633995	3054,216
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2202,87	0,879
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,93305	326,375
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1485,74	1,309
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,60666	1205,337
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	41,4788	46,688
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,7098	44,298
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	215,5474	8,983
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2414,86	0,801
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	81,2138	23,855
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,4735	782,915
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,4735	782,915
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,4735	782,915
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,921705	2101,072
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,20181	268,907
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	252,154	7,679
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	904,101	2,142
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	8,97695	215,702
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,53576	1260,793
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,20181	268,907
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2166	0,894

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,166	894,075
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	29,6952	65,213
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	749,411	2,584
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,2695	49,312
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,8622	1039,858
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,81713	332,905
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27644	1516,986
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	719242	0,003
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4792,87	0,404
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,00654	386,812
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1641,65	1,183
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	265,687	7,287
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,9657	161,836
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	297,526	6,508
VANUATU	Vatu	208	VUV	131,586	14,716
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	652,103	2,971
VIETNAM	Dong	145	VND	12811,7	0,151
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	146,452	13,242
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3450,67	0,565
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	50,662	38,225

(*) Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema europeo banche centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore centrale: Busa

01A5611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, firmata a Londra il 13 aprile 1999

A seguito dell'emanazione della legge 29 dicembre 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001 che ha autorizzato l'adesione italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, firmata a Londra il 13 aprile 1999, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 21 marzo 2001.

La Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 21 marzo 2001.

01A5453

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Associazione pubblica di fedeli «Fratelli della parola», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene estinta l'Associazione pubblica di fedeli «Fratelli della parola», con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura competente.

01A5452

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confraternita del Santissimo Rosario, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 2001, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla Confraternita del Santissimo Rosario, con sede in Roma.

01A5484

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio di F1 di San Marino - Imola, della Maratona di Roma, della Fiera Internazionale di Genova «Euroflora» e del Trofeo Val di Fiemme Manifestazione 2001 - Estrazione 6 maggio 2001.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria Nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio F1 di San Marino - Imola, della Maratona di Roma, della Fiera Internazionale di Genova «Euroflora» e del Trofeo Val Di Fiemme, avvenuta in Roma il 6 maggio 2001:

premi di prima categoria:

1) biglietto serie E n. 99049 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo Varenne vincitore del Gran Premio Lotteria di Agnano;

2) biglietto serie L n. 70780 di lire 200 milioni abbinato alla vettura BMW Williams F1 Team di Ralf Schumacher vincitrice il Gran Premio di F1 San Marino - Imola;

3) biglietto serie P n. 99428 di lire 150 milioni abbinato all'atleta Henry Cherono vincitore della Maratona di Roma;

4) biglietto serie M n. 16865 di lire 100 milioni abbinato al fiore della regione Campania vincitore del Gran Premio d'Onore «Euroflora»;

5) biglietto serie A n. 52606 di lire 50 milioni abbinato all'atleta Gianmaria Dal Maistro vincitore della gara di sci Trofeo di Val di Fiemme;

premi di venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie E 99049 L. 3.000.000;

2) biglietto serie L 70780 L. 2.000.000;

3) biglietto serie P 99428 L. 1.500.000;

4) biglietto serie M 16865 L. 1.000.000;

5) biglietto serie A 52606 L. 500.000.

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433, e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'amministrazione predetta. (N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice).

01A5534

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8585
Yen giapponese	104,01
Corona danese	7,4593
Lira Sterlina	0,60370
Corona svedese	9,0515
Franco svizzero	1,5269
Corona islandese	86,97
Corona norvegese	7,9440
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	34,233
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,21
Litas lituano	3,4351
Lat lettone	0,5432
Lira maltese	0,3959
Zloty polacco	3,4320
Leu romeno	24537
Tallero sloveno	217,5566
Corona slovacca	43,110
Lira turca	957000
Dollaro australiano	1,6575
Dollaro canadese	1,3269
Dollaro di Hong Kong	6,6962
Dollaro neozelandese	2,0322
Dollaro di Singapore	1,5498
Won sudcoreano	1104,46
Rand sudafricano	6,7950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5776

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	TEFAX	15434		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOTROTHION 50	10118		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	BIORESOL	10970		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	SIMULTOX	15433		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOFON 50	10960		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	PERMESOL	11382		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	FENTHOK 50	10183		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	PYRETROIL	6929		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	CHIROTOX	14748		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOCHLOR 20 EC	14640		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	PYRESOL K5	6930		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOKLIN POLVERE	4515		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	FENTHOX GRANULI	10959		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOVOS 50	6883		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESORGAN 60	10953		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESORGAN 5 POLVERE	7247		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	PERMOFEN	15383		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	PERMOFEN FORTE	15384		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOFON COMPRESSE	10961		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	REVANOL 50 T	10962		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOFON 80	10971		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOVOS D	11387		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESORGAN RO	10969		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	LARVIMOL	12938		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESOKLIN SOLUZIONE	4499		x
1	D.F.800.IX.114/Ditte/1168	13/01/00	ESOFORM SpA	ESORGAN 50	6947		x
2	D.F.800.IX.126/Ditte/1169	14/1/200	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	ACTISENE C 300	18359		x
2	D.F.800.IX.126/Ditte/1169	14/1/200	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	AIAX CUCINA ANTIBATTERICO	18367		x
2	D.F.800.IX.126/Ditte/1169	14/1/200	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	AIAX BAGNO ANTIBATTERICO	18368		x
3	D.F.800.IX.2919.1170	17/01/00	EUROSPITAL SpA	FENPLUS	6655		x
4	D.F.800.9.1112/1171	17/01/00	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PERMECLOR 2000	11146		x
5	D.F.800.IX.4436.1172	17/01/00	TH GOLDSCHMIDT AG	TEGO 103 G	2276		x
6	D.F.800.9.4158.1173	18/01/00	GUBRA ITALIA Srl	ANTITARLO LIQUIDO	18431	x	
7	D.F.800.9.2040.1174	18/01/00	AUSIMONT SpA	OXYSTRONG 5	18432	x	x
8	D.F.800.9.1389.1175	19/01/00	COLKIM Srl	MALAKOL	17698		x
9	D.F.800.IX.9.1176	21/01/00	TH GOLDSCHMIDT AG	TEGO SPRAY	3495		x
10	D.F.800.9.4267.1177	31/01/00	ALLEGRINI SpA	PRIMAGEL	18433	x	
11	D.F.800.IX.3650/1178	31/01/00	LACHIFARMACEUTICA sas	NEOCLOR	18412		x
12	D.F.800.IX.3649/1179	31/01/00	LACHIFARMACEUTICA sas	NEOCLOR PLUS	18413		x
13	D.F.800.IX.4132/1180	31/01/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	ZANZA STOP ULTRASONIC	18320		x
14	D.F.800.IX.3648/1181	31/01/00	LACHIFARMA Srl	CLORMED	18410		x
15	D.F.800.9.4426/1182	01/02/00	L.B.I. Srl	LABIOBRODY	18434	x	

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
16	D.F.800.9.4424.1183	03/02/00	L.B.I. Srl	MUSCAT	18435	x	
17	D.F.800.IX.3299/1184	03/02/00	Dr. OTTOLENGHI & C. Srl	OTTOCID STICK INSETTOREPELLENTE	14959		x
18	D.F.800.9.4191.1185	03/02/00	DASTY ITALIA SpA	SANIKAL	18436	x	
19	D.F.800.9.4188.1186	03/02/00	DASTY ITALIA SpA	DEXAL SCIOGLICALCARE DISINFETTANTE	18437	x	
20	D.F.800.9.4187.1187	03/02/00	DASTY ITALIA SpA	FORM GEL	18438	x	
21	D.F.800.9.4190.1188	03/02/00	DASTY ITALIA SpA	DASTY FORM GEL DISINFETTANTE	18439	x	
22	D.F.800.IX.4071.1189	09/02/00	JOHNSON WAX SpA	RAID SCARAFAGGI E FORMICHE PLUS	18257		x
23	D.F.800.9.3862/1190	15/02/00	ITAL-AGRO sas	KENOVAX	15423		x
24	D.F.800.9.938/1191	15/02/00	DIASORIN Srl	LIA-HCV-3	17988		x
25	D.F.800.9.410.1192	15/02/00	BAYER SpA	BOLFO Cucce	17836		x
26	D.F.800.9.1190/1193	15/02/00	COMPAFIN Srl	SH3 Shampoo	15411		x
27	D.F.800.9.1861/1194	15/02/00	FATRO SpA	FATROXID SHAMPOO PER CANI	16063		x
28	D.F.800.IX.3297.1195	15/02/00	Dr. OTTOLENGHI & C. Srl	OTTOCID LOZIONE INSETTOREPELLENTE	14960		x
29	D.F.800.IX.103/1196	16/02/00	GUABER SpA	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE	10747		x
30	D.F.800.9.2671.1197	15/02/00	HATU' COMMERCIALE SpA	MISTER BABY	18440	x	
31	D.F.800.9.4399.1198	15/02/00	BIOTEST AG	BIOTEST ANTI-HIV TETRA ELISA	18441	x	
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	HEXAQUART L	13650		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	SOFTA-MAN	15189		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	BRAUNODERM	11299		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	BRAUNODERM SPRAY	11295		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	MELSEPT SPRAY	11106		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	HEXAQUART S	16579		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	QUATOHEX	16339		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	TIUTOL SUPERFICI	17293		x
32	D.F.800.9.355ditte/1199	22/02/00	B.BRAUN MEDICAL AG	LIFO-SCRUB	18187		x
33	D.F.800.9.4401.1200	24/02/00	MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl	MASTER 25 ME	18442	x	
34	D.F.800.IX.5/Ditte/1201	24/02/00	OCCIDENTAL CHEMICAL EUROPE SA	ACL 90 PLUS	11969		x
34	D.F.800.IX.5/Ditte/1201	24/02/00	OCCIDENTAL CHEMICAL EUROPE SA	ACL 60	11968		x
35	D.F.800.IX.1499/1202	24/02/00	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 50-500	13608		x
36	D.F.800.IX.4142/1203	25/02/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	REPELLENTE VZ070	18443	x	
37	D.F.800.IX.3172/1204	25/02/00	GUABER SpA	VAPE CASA	7420		x
38	D.F.800.9.4463.1205	29/02/00	BAYER SpA	BAYGON PS	17924		x
39	D.F.800.9.4462.1206	29/02/00	BAYER SpA	BAYGON CASA ES	16951		x
40	D.F.800.9.4464.1207	29/02/00	BAYER SpA	BAYGON CASA E	16950		x
41	D.F.800.9.4159.1208	29/02/00	GUBRA ITALIA Srl	ANTITARLO SPRAY	18444	x	
42	D.F.800.9.4406.1209	01/03/00	BELL LABORATORIES Inc.	SOLO BLOX	18445	x	
43	D.F.800.9.4405/1210	01/03/00	BELL LABORATORIES Inc.	SOLO	18446	x	
44	D.F.800.9.4407.1211	01/03/00	BELL LABORATORIES Inc.	TOMCAT PLUS BLOX	18447	x	
45	D.F.800.9.4408/1212	01/03/00	BELL LABORATORIES Inc.	TOMCAT PLUS	18448	x	
46	D.F.800.9.3734/1213	01/03/00	INNOGENETICS N.V.	INNO-LIA HCV Ab III Update	18449	x	
47	D.F.800.9.4263/1214	01/03/00	CHIMIFARM UMBRA snc	PETRI-RATT	18450	x	
48	D.F.800.9.4456/1215	01/03/00	CHIMIFARM UMBRA snc	ARMI-RATT	18451	x	
49	D.F.800.9.2225.1216	01/03/00	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	GESAN	11509		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	JOHNSON DISINFETTANTE	18156		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BRILLO DEGRAGERM	17663		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BRILLO CLOROSAN	17775		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	CRUSADE 2	8455		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	SANI STEP	6762		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	CRUSAIR	7764		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BOLT 201	11463		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BOLT 302	11784		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BOLT 303	9459		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BOLT 601	11423		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	BOLT 701	11530		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	CRUSADE	5186		x
50	D.F.800.IX.16Ditte/1217	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	END BAC	10419		x
51	D.F.800.9.79/1218	01/03/00	LA.C.M.A. snc	ANTIPIOL CREMA	8593		x
52	D.F.800.IX.4200/1219	01/03/00	JOHNSON WAX PROFESSIONAL SpA	MR. MUSCOLO DISINFETTANTE DETERGENTE GENERALE	18422		x
53	D.F.800.9.3145 1220	14/03/00	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	GIAGUAR MOSCHE E ZANZARE	7523		x
54	D.F.800.9.4457/1221	14/03/00	INNOGENETICS N.V.	INNO-LIA HIV K-1036IT	18452	x	
55	D.F.800.9.4491/1222	15/03/00	LINFA SpA CURA DEL VERDE	NECORAT GRANI	18453	x	
56	D.F.800.9.4493/1223	15/03/00	LINFA SpA CURA DEL VERDE	NECORAT WAX	18454	x	
57	D.F.800.9.4492/1224	15/03/00	LINFA SpA CURA DEL VERDE	NECORAT PELLET	18455	x	
58	D.F.800.IX.2017/1225	15/03/00	VE.BI sas	DURACID EC	14943		x
59	D.F.800.9.3178/1226	15/03/00	GABBIANO SpA	ALCOLSTERIL	17195		x
60	D.F.800.9.121/1227	15/03/00	FEDIS Srl	JUNIOR	11567		x
61	D.F.800.9.4214/1228	15/03/00	VEBI sas	MOSCHINA	18395		x
62	D.F.800.9.2163/1229	15/03/00	BLEU LINE Srl	TOPIRAT ESCA RODENTICIDA	7373		x
63	D.F.800.9.2158/1230	15/03/00	BLEU LINE Srl	RODENTICIDA TOPIRAT COMBI	14635		x
64	D.F.800.IX.4418/1231	15/03/00	SARA LEE HOUSEHOLD and BODY CARE	CATCH CONCENTRATO MOSCHE E ZANZARE	18456	x	
65	D.F.800.IX.48Ditte/1232	17/03/00	Dott. OTTOLENGHI & C. Srl	SH3 SHAMPOO	15411		x
65	D.F.800.IX.48Ditte/1232	17/03/00	Dott. OTTOLENGHI & C. Srl	OTTOCID MOSCHE & ZANZARE	18375		x
65	D.F.800.IX.48Ditte/1232	17/03/00	Dott. OTTOLENGHI & C. Srl	OTTOCID FORMICHE & SCARAFAGGI	18376		x
66	D.F.800.IX.2014/1233	17/03/00	VE.BI sas	DURACID WB	14294		x
67	D.F.800.IX.2005/1234	17/03/00	VE.BI sas	DURACID	14573		x
68	D.F.800.9.3710/3784.1235	21/03/00	ASTRAZENECA SpA	HIBISCRUB	8029		x
68	D.F.800.9.3710/3784.1235	21/03/00	ASTRAZENECA SpA	HIBISOL	17260		x
69	D.F.800.IX.8/Ditte/1236	21/03/00	MARCO VITI FARMACEUTICI SpA	SANGEN CASA SPRAY	9354		x
69	D.F.800.IX.8/Ditte/1236	21/03/00	MARCO VITI FARMACEUTICI SpA	SANGEN SAPONE	9391		x
69	D.F.800.IX.8/Ditte/1236	21/03/00	MARCO VITI FARMACEUTICI SpA	SANGEN CASA	9395		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	INSECTO PLUS	18116		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	KENOWAX	15423		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	POLLUX	16805		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	CUMIRAT	13373		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	ZINCOFOS	12159		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	MORITOR	11764		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	BETAZEN	13381		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	CUMIRAT POLVERE	15318		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	DIFEND	14510		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	RODONTAL	12712		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	FLYTIOL	18196		x
70	D.F.800.IX.147/Ditte/1237	21/03/00	ITAL-AGRO Srl	INSECTO MC	18162		x
71	D.F.800.9.4390.1238	21/03/00	TOSVAR sas	TZE-TZE SPRAY	8073		x
72	D.F 800.IX.1487/1239	27/03/00	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURBANS CASA	15839		x
73	D.F 800.IX.1488 /1240	27/03/00	DOW AGROSCIENCES B.V.	EMPIRE 20	17282		x
74	D.F.800.9.3690/1241	27/03/00	A.C.R.A.F. S.P.A.	DISTY ALCOOLICO CHIRURGICO	17603		x
75	D.F. 800.9.3804/1242	27/03/00	A.C.R.A.F. S.P.A.	DISTY ALCOOLICO CUTANEO	13040		x
76	D.F.800.9.3691/1243	27/03/00	A.C.R.A.F. S.P.A.	DISTY AMBIENTE	13041		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG	MODIFICA
77	D.F.800.IX/4429/1244	29/03/00	ACTIVA S.R.L.	K-OTHRINE CASA	18457	x	
78	D.F. 800.IX.4432/1245	29/03/00	Industria Chimica LEICA SpA	PENNCAPTHRIN 200	11504		x
79	D.F. 800.9.4448/1246	30/03/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	NOCURAT PASTA	18458	x	
80	D.F. 800.9.770/1247	30/03/00	LOFARMA S.P.A.	ACLOCID	18309		x
81	D.F.800.9.4449/1248	31/03/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	ZAGOR PARAFINNATO	18459	x	
82	D.F. 800.9.4443/1249	31/03/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	NOCURAT COMPLEX	18460		x
83	D.F.800.IX.28/Ditte/1250	03/04/00	CTX CHEMICALS Srl	CTX 200 GR	18404		x
83	D.F.800.IX.28/Ditte/1250	03/04/00	CTX CHEMICALS Srl	CTX 370	18405		x
83	D.F.800.IX.28/Ditte/1250	03/04/00	CTX CHEMICALS Srl	CTX 380	18406		x
83	D.F.800.IX.28/Ditte/1250	03/04/00	CTX CHEMICALS Srl	CTX 300 GR	18407		x
83	D.F.800.IX.28/Ditte/1250	03/04/00	CTX CHEMICALS Srl	CTX 300	18408		x
84	D.F.800.IX.3595.1251	04/04/00	GUABER SpA	VAPE TECNO VESPE	18461	x	
85	D.F.800.IX.3586.1252	04/04/00	BAYER SpA	AUTAN ACTIVE STICK	18387		x
86	D.F.800.IX.3217.1253	04/04/00	BAYER SpA	AUTAN ACTIVE LOZIONE	18378		x
87	D.F.800.IX.3585.1254	04/04/00	BAYER SpA	AUTAN ACTIVE AEROSOL	18379		x
88	D.F.800.IX.2100.1255	10/04/00	PHARMATEK Srl	LAURIT	18462	x	
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA MAT f PROFUMATE	15108		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA REGOLABILE	16832		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA PIASTRINE ANTIZAN. PER ELETTR.	13293		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA SPIRALETTE	11248		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA VERDE PIASTRINE	8776		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA VERDE 10 SPIRALI	6758		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA GIRASOLE ANTIMOSCHE	16247		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	NUOVA SPIRALE VULCANO/N	7603		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA POLVERE	16831		x
89	D.F.800.IX.38.1256	13/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA VULCANO	7598		x
90	D.F.800.9.66.1257	13/04/00	DIVERSEYLEVER SpA	WALLSIDE 250	13286		x
91	D.F.800.9.28.1258	13/04/00	DIVERSEYLEVER SpA	FLYSIDE 150	13287		x
92	D.F.800.9.1534.1259	13/04/00	ISAGRO ITALIA Srl	ZOODUST	7319		x
93	D.F.800.9.2961.1260	13/04/00	FILL CHIMICA sas	MIASAN	17624		x
94	D.F.800.9.4445.1261	14/04/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	NOCURAT PARAFFINATO	18463	x	
95	D.F.800.9.4444.1262	14/04/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	MEGALON PASTA	18464	x	
96	D.F.800.9.4447/1263	14/04/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	MEGALON PARAFFINATO	18465	x	
97	D.F.800.9.4446.1264	14/04/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	ZAGOR PASTA	18466	x	
98	D.F.800.9.4442.1265	14/04/00	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	ZAGOR COMPLEX	18467	x	
99	D.F.800.9.1287.1266	14/04/00	LAB. CHIM. FARM. SAMMARINESE SA	GREY MAT FORTE	10426		x
100	D.F.800.IX.3188.1267	17/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM PRIMO	206		x
101	D.F.800.IX.3654.1268	17/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM ANTI ACARI	18217		x
102	D.F.800.IX.3200.1269	17/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM GREGGIO	17966		x
103	D.F.800.IX.322.1270	17/04/00	MADEL SpA	DEOFORM	8069		x
104	D.F.800.9.1403.1271	17/04/00	COLKIM Srl	BIOLARKIM 14	15615		x
105	D.F.800.IX.589.1272	17/04/00	BAYER SpA	AUTAN FAMILY FAZZOLETTI	17330		x
106	D.F.800.IX.113.1273	17/04/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRA FLY	12510		x
107	D.F.800.IX.360.1274	17/04/00	GUABER SpA	VAPE TECNO KO	18335		x
108	D.F.800.IX.737.1275	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM SAPONE	8214		x
109	D.F.800.IX.92.1276	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM BAGNO	18049		x
110	D.F.800.IX.4073.1277	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM CUCINA	18176		x
111	D.F.800.IX.4066.1278	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM WC GEL	18300		x
112	D.F.800.IX.3039.1279	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM DISINFETTANTE SPRAY	7994		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
113	D.F.800.IX.3823.1280	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM CREMA	15707		x
114	D.F.800.IX.3204.1281	18/04/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM CASA	17935		x
115	D.F.800.9.3451.1282	18/04/00	COPYR SpA	PIRIDEN AEROSOL	15282		x
116	D.F.800.9.712.1283	19/04/00	KOLLANT SpA	FALCON	18468	x	
117	D.F.800.9.1453.1284	19/04/00	DOW AGROSCIENCES B.V.	SPIRA MICRO TEC	17760		x
118	D.F.800.9.4403.1285	19/04/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	DELTAKILL FLOW 2.5	18469	x	
119	D.F.800.IX.4427.1286	19/04/00	NUNCAS ITALIA SpA	NUNCAS ANTI TARME FORTE	18470	x	
120	D.F.800.9.1502.1287	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA SCARAFAGGI E FORMICHE CON OVICIDA	18472	x	
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	8654		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA ESCA FORMICHE EXTRA	5412		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA ESCA SCARAFAGGI	18080		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA TRAP SCARAFAGGI	18084		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA CATCH IL REGOLABILE	18123		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA INTELLIGENTE	18142		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA INTELLIGENTE PF 10	18178		x
121	D.F.800.IX.2ditte.1288	04/05/00	SARA LEE Household and Body care Italy	SPIRA ELETTRICO	18192		x
122	D.F.800.IX.4438.1289	08/05/00	DOW AGROSCIENCES B.V.	ENFORCER RTU	18471	x	
123	D.F.800.IX.1899.1290	09/05/00	CIFO SpA	NEPHORIN	16569		x
124	D.F.800.IX.3457.1291	09/05/00	COPYR SpA	AIR SENTRY AUTOMATIC	3686		x
125	D.F.800.IX.1916.1292	09/05/00	CIFO SpA	REACID	14020		x
126	D.F.800.IX.126ditte.1293	09/05/00	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	ACTISENE C 300	18359		x
126	D.F.800.IX.126ditte.1293	09/05/00	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	AIAX CUCINA ANTIBATTERICO	18367		x
126	D.F.800.IX.126ditte.1293	09/05/00	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	AIAX BAGNO ANTIBATTERICO	18368		x
127	D.F.800.IX.1919.1294	09/05/00	CIFO SpA	FEROTOX	16794		x
128	D.F.800.IX.1905.1295	09/05/00	CIFO SpA	DIFENOX	16795		x
129	D.F.800.IX.1920.1296	09/05/00	CIFO SpA	FEROTOX P	16643		x
130	D.F.800.IX.1921.1297	09/05/00	CIFO SpA	DIFENOX P	16644		x
131	D.F.800.9.4469.1298	15/05/00	COLKIM Srl	AQUACYP	18473	x	
132	D.F.800.9.3336.1299	15/05/00	GERMO SpA	NEO NOVALCOL	11571		x
133	D.F.800.9.659.1300	23/05/00	BENCKISER ITALIA SpA	NAPISAN PLUS	18132		x
134	D.F.800.9.1715.1301	23/05/00	DIVERSEYLEVER SpA	DIVERSIDE SUPER	5203		x
135	D.F.800.9.4292.1302	23/05/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BASTON	18485	x	
136	D.F.800.9.3204.1303	23/05/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM CASA	17935		x
137	D.F.800.9.92.1304	23/05/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM BAGNO	18049		x
138	D.F.800.9.4285.1305	23/05/00	ALLEGRINI SpA	VELOSAN HV	18474	x	
139	D.F.800.9.4284.1306	23/05/00	ALLEGRINI SpA	VELOSAN	18475	x	
140	D.F.800.IX.3156.1307	23/05/00	NTD SpA	BIO KLOR	13819		x
141	D.F.800.IX.1897.1308	23/05/00	CIFO SpA	TOPICIDA ESCA	4585		x
142	D.F.800.IX.35.1309	23/05/00	TH. Goldschmidt AG	TEGO 51	2277		x
143	D.F.800.9.4506.1310	24/05/00	BERGAMON Srl	BERGAMON ALFA "	18476	x	
144	D.F.800.IX.4559.1311	25/05/00	AGRISENSE BCS Limited	TEKNAR GR	14562		x
145	D.F.800.IX.2375.1312	25/05/00	AGRISENSE BCS Limited	TEKNAR	14588		x
146	D.F.800.IX.393ditte.1313	25/05/00	SOCHIL CHIMICA snc	L.D. AMMONIO 20	8140		x
147	D.F.800.IX.1918.1314	25/05/00	CIFO SpA	CUMAFORENE	14012		x
148	D.F.800.IX.1911.1315	25/05/00	CIFO SpA	ECORATT	7988		x
149	D.F.800.IX.746.1316	25/05/00	NTD SpA	BIO QUAT	11827		x
150	D.F.800.IX.1973.1317	01/06/00	I.C.F. Srl	MICOCID	8228		x
151	D.F.800.IX.16.1318	01/06/00	BRAGATO ORNELLA	BROM ESCA	7318		x
152	D.F.800.9.736.1319	05/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	DAKOT	18477	x	

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
153	D.F.800.9.734.1320	05/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MANFIS	18478	x	
154	D.F.800.9.4305.1321	05/06/00	LOMBARDA H Srl	DECS AMBIENTE	18479	x	
155	D.F.800.9.4171.1322	05/06/00	REICO Srl	ZANZOFF	18480	x	
156	D.F.800.9.4301.1323	05/06/00	BAYER SpA	BAYGON CHIP 7 NOTTI	18481	x	
157	D.F.800.9.1257.1324	05/06/00	RE.LE.VI. SpA	TARMIBLOK TARMIFUGO PROFUMATO	18317		x
158	D.F.800.9.4477.1325	05/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPEED SPRAY	18482	x	
159	D.F.800.9.4478.1326	05/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	S-NIDO	18483	x	
160	D.F.800.9.745.1327	05/06/00	J COLORS SpA	ROSSETTI RISANA PITTURA	12383		x
161	D.F.800.9.3646.1328	05/06/00	LACHIFARMACEUTICA di Luciano	NEOCLOR compresse	18484	x	
162	D.F.800.IX.1349.1329	05/06/00	WERNER & MERTZ ITALIA Srl	DS 22	15206		x
163	D.F.800.IX.3074.1330	05/06/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYSOFORM MEDICAL	9476		x
164	D.F.800.IX.2429.1331	05/06/00	KOLLANT Industrie Chimiche SpA	BROMAKOL	13319		x
165	D.F.800.IX.74.Ditte.1332	05/06/00	DALMESSE Srl	ECOSPRAY	17699		x
165	D.F.800.IX.74.Ditte.1332	05/06/00	DALMESSE Srl	ENCIDE CONCENTRATO	13921		x
165	D.F.800.IX.74.Ditte.1332	05/06/00	DALMESSE Srl	FLY PLUS	17292		x
165	D.F.800.IX.74.Ditte.1332	05/06/00	DALMESSE Srl	GENSOL V	15127		x
165	D.F.800.IX.74.Ditte.1332	05/06/00	DALMESSE Srl	FLYBAN	14293		x
166	D.F.800.9.4487.1333	08/06/00	COLKIM Srl	PIRICOL	18486	x	
167	D.F.800.9.4416.1334	08/06/00	FI.LI.A Srl	BROMAFIL	18426		x
168	D.F.800.9.4415.1335	08/06/00	FI.LI.A Srl	DIFIL	18427		x
169	D.F.800.IX.2336.1336	09/06/00	BRILL MANITOBA SpA	WC NET	16949		x
170	D.F.800.IX.4472.1337	13/06/00	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	TENOPA	18487	x	
171	D.F.800.9.723.1338	21/06/00	ABBOTT	AXSYM HIV 1/2 g0	18097		x
172	D.F.800.9.709.1339	21/06/00	AMUCHINA SpA	ANTISAPRIL-2	18294		x
173	D.F.800.9.3950.1340	27/06/00	TECHNICAL CONCEPTS	NEUTRALLE SWAK	17180		x
174	D.F.800.9.4523.1341	28/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	FLOCS	18488	x	
175	D.F.800.9.4467.1342	28/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	DELTACLOR K	18489	x	
176	D.F.800.9.4468.1343	28/06/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	PROPUR K	18490	x	
177	D.F.800.9.2411.1344	28/06/00	KOLLANT SpA	BRODY	17695		x
178	D.F.800.9.2025.1345	28/06/00	ECO SISTEMA sas	PIR.ECO SOL	17978		x
179	D.F.800.9.3044.1346	28/06/00	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NEPOREX 2 WDG	4124		x
180	D.F.800.9.132.1347	28/06/00	ORTHO DIAGNOSTICS SYSTEM	ORTHO HCV 3.0 Elisa Test System with Enhanced SAVe	17724		x
181	D.F.800.9.2668.1348	28/06/00	JESMOND HOLDING AG	BIO-SON	18430		x
182	D.F.800.9.3143.1349	30/06/00	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	MURFARON	13572		x
183	D.F.800.9.4575.1350	30/06/00	COPYR SpA	DEDISAN	14122		x
184	D.F.800.9.4391.1351	30/06/00	COPYR SpA	PLURISAN	5226		x
185	D.F.800.9.3489.1352	30/06/00	COPYR SpA	SEPTAMON	15568		x
186	D.F.800.IX.2791.1353	04/07/00	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MAXFORCE ULTRA	18112		x
187	D.F.800.IX.3484.1354	04/07/00	COPYR SpA	NEO DURSBAN SPRAY	15291		x
188	D.F.800.9.1199.1198.1355	06/07/00	AVENTIS PHARMA SpA	FORMIX	10414		x
188	D.F.800.9.1199.1198.1355	06/07/00	AVENTIS PHARMA SpA	FORMISTOP	10665		x
189	D.F.800.9.2962.2963.1356	06/07/00	AVENTIS PHARMA SpA	LOZIONE ANTIPARASSITARIA AVENTIS	11824		x
189	D.F.800.9.2962.2963.1356	06/07/00	AVENTIS PHARMA SpA	SHAMPOO ANTIPARASSITARIO AVENTIS	11825		x
190	D.F.800.IX.4554.1357	06/07/00	MIPHARM SpA	MILICE	18491	x	
191	D.F.800.IX.1971.1358	06/07/00	ALCIDE CORPORATION	UDDERGOLD	16170		x
192	D.F.800.IX.3138.1359	07/07/00	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN	16640		x
193	D.F.800.IX.244.1360	07/07/00	BERGAMON Srl	BETA AMBIENTE	10712		x
194	D.F.800.9.2378.1361	11/07/00	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA	4756		x
195	D.F.800.IX.2791.1362	11/07/00	JESMOND HOLDING AG	STOP MULTI-INSETTO 6 IN 1	18411		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
196	D.F.800.9.4409.1363	12/07/00	JOHNSON WAX SpA	RAID SCARAFAGGI E FORMICHE MAX	18492	x	
197	D.F.800.IX.3173.1364	14/07/00	BAYER SpA	AUTAN FAMILY LATTE KBR 3023	18388		x
198	D.F.800.IX.4290.1365	14/07/00	BALDINI VERNICI SpA	SKUDO ANTITARLO SPRAY	18493	x	
199	D.F.800.9.3694.1366	14/07/00	BIOMERIEUX sa	VIDAS HBsAg	17887		x
200	D.F.800.IX.2100.1367	19/07/00	PHARMATEK Srl	LAURIT	18462		x
201	D.F.800.IX.3249.1368	21/07/00	I.R.C.A. Service SpA	CIPERCAP	18301		x
202	D.F.800.IX.625.1369	21/07/00	BAYER SpA	AUTAN FAMILY SPRAY	17114		x
203	D.F.800.IX.3217.1370	21/07/00	BAYER SpA	AUTAN ACTIVE LOZIONE	18378		x
204	D.F.800.IX.2846.1371	21/07/00	BALDINI VERNICI SpA	MICOSTERYL 1	15046		x
205	D.F.800.IX.2026.1372	21/07/00	BALDINI VERNICI SpA	MICOSTERYL 2	15047		x
206	D.F.800.IX.4539.1373	21/07/00	ACTIVA Srl	ACTIFUM 20-C	18494	x	
207	D.F.800.9.4269.1374	21/07/00	ALLEGRINI SpA	CLORO FOAM	18495	x	
208	D.F.800.IX.2876.1375	21/07/00	C.T.S. Srl	PER-XIL 10	18496	x	
209	D.F.800.9.4379.1376	21/07/00	ALLEGRINI SpA	DPM/L	18497	x	
210	D.F.800.9.2777.1377	21/07/00	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND	FORMIMAYER	18498	x	
211	D.F.800.9.3138.1378	24/07/00	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN	16640		x
212	D.F.800.9.1773.1379	24/07/00	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN FORTE	12726		x
213	D.F.800.9.2107.1380	24/07/00	DIVERSEYLEVER SpA	DRACLOR X 36	12699		x
214	D.F.800.9.3162.1381	26/07/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	GIORNO & NOTTE	18499	x	
215	D.F.800.IX.639.1382	28/07/00	BAYER SpA	AUTAN FAMILY STICK	17333		x
216	D.F.800.IX.597.1383	28/07/00	BAYER SpA	AUTAN SENSITIVE LOZIONE W/B	17336		x
217	D.F.800.9.3294.1384	28/07/00	Fioretta Rag. Gianni di Paolo Fioretta & C.	SUPERTHIL	5299		x
218	D.F.800.9.3807.1385	28/07/00	USF FILTRATION & SEPARATIONS SpA	DETAROX AP	17704		x
219	D.F.800.IX.4550.1386	28/07/00	EUROCENTRAL COMPANY	BROMOTOP	18500	x	
220	D.F.800.9.2216.1387	28/07/00	INDUSTRIALCHIMICA Srl	TOPIN 2B	13799		x
221	D.F.800.9.1389.1388	31/07/00	COLKIM Srl	MALAKOL	17698		x
222	D.F.800.9.4400.1389	31/07/00	MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl	POLARIS	18501	x	
223	D.F.800.9.4402.1390	01/08/00	HENKEL SpA	BREF ANTIBATTERICO	18502	x	
224	D.F.800.9.1309.1391	01/08/00	MIDAC Srl	DAFFICLOR 430	18503	x	
225	D.F.800.9.4504.1392	01/08/00	BAYER SpA	SOLFAC GEL SCARAFAGGI	18504	x	
226	D.F.800.9.573.1393	01/08/00	OR.MA sas di Mangogna & C.	PERMECID PU	18505	x	
227	D.F.800.9.87.1394	01/08/00	KOLLANT SpA	KOLCIP 2	18506	x	
228	D.F.800.9.4516.1395	01/08/00	I.R.C.A. Service SpA	Antitarlo IRCA	18507	x	
229	D.F.800.IX.1289.1396	02/08/00	LOMBARDA H Srl	DECS AMBIENTE PLUS	18508	x	
230	D.F.800.IX.833.1397	31/08/00	AMUCHINA SpA	AMUCHINA COMPRESSE	18206		x
231	D.F.800.IX.652.1398	31/08/00	AMUCHINA SpA	AMUCHINA	100/43		x
232	D.F.800.IX.3435.1399	05/09/00	ESOFORM SpA	DEGERM PROFESSIONAL	15741		x
233	D.F.800.IX.3383.1400	05/09/00	ESOFORM SpA	HYGESAN PROFESSIONAL	15141		x
234	D.F.800.IX.3404.1401	07/07/00	ESOFORM SpA	HYGESAN PROFESSIONAL EXTRA	15142		x
235	D.F.800.9.4213.1402	08/09/00	INNOGENETICS N.V.	INNOTEST HCV Ab IV	18509	x	
236	D.F.800.9.3331.1403	08/09/00	GERMO SpA	MULTIALCOL	13428		x
237	D.F.800.9.3332.1404	08/09/00	GERMO SpA	MULTIUSI SPRAY	13431		x
238	D.F.800.9.3334.1405	08/09/00	GERMO SpA	PLUSALCOL	8371		x
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	G.D. 90	7837		x
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	GERMOCID SPRAY	7604		x
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	GERMOCID SOAP	16161		x
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	FORM CASA	13464		x
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	GLITTER	16515		x
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	OASIS MEDICAL	17108		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
239	D.F.800.9.1541.1406	11/09/00	GERMO SpA	STERIL BUCATO	12661		x
240	D.F.800.9.1343.1407	11/09/00	PHARMA TRADE Company Srl	PHARMAFORM T.S.C.	17428		x
241	D.F.800.9.3322.1408	11/09/00	PHARMA TRADE Company Srl	PHARMASTERIL ALCOOL	17105		x
242	D.F.800.IX.4551.1409	11/09/00	EUROCENTRAL COMPANY	FLY KILL	18510	x	
243	D.F.800.IX.303.1410	11/09/00	ARGCHEMICAL snc	DIFENAXARIL	18115		x
244	D.F.800.IX.3963.1411	12/09/00	MONTECHIMICA snc	ZITO	13361		x
245	D.F.800.IX.4428.1412	15/09/00	EXECUTIVE Srl	STER-X 2000 LIQUIDO	18511	x	
246	D.F.800.9.1519.1413	15/09/00	LIBCO Srl	CALCUM	18271		x
247	D.F.800.9.3323.1414	15/09/00	PHARMA TRADE Company Srl	PHARMASTERIL FAZZOLETTO	15244		x
248	D.F.800.9.1521.1415	15/09/00	LIBCO Srl	DIWUM esca	18266		x
249	D.F.800.9.3162.1416	15/09/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	TEMEZAN COMPRESSE	18512	x	
250	D.F.800.IX.2145.1417	15/09/00	KOLLANT Industrie Chimiche SpA	CARBAKOL 5	17522		x
251	D.F.800.IX.712.1418	15/09/00	KOLLANT Industrie Chimiche SpA	FALCON	18468		x
252	D.F.800.IX.1276.1419	15/09/00	GUABER SpA	VAPE TECNO MOSCHE E ZANZARE	6809		x
253	D.F.800.9.4517.1420	15/09/00	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	ORTHO ANTIBODY TO HCV CORE ANTIGEN ELISA TEST SYS	18513	x	
254	D.F.800.9.4471.1421	15/09/00	DIASORIN Srl	ETI-MAK-4	18514	x	
255	D.F.800.IX.4451.1422	19/09/00	NUNCAS ITALIA SpA	LIVAX ANTI TARLO	18515	x	
256	D.F.800.IX.597.1423	19/09/00	BAYER SpA	AUTAN FAMILY LOZIONE WB	17336		x
257	D.F.800.IX.4220.1424	20/09/00	SARA LEE HOUSEHOLD and BODY CARE ITALY	SPIRA ANTITARME	18516	x	
258	D.F.800.9.266Ditte.1425	21/09/00	TOSVAR sas di Paolo Gioia e C.	BLATTA SPRAY	8072		x
258	D.F.800.9.266Ditte.1425	21/09/00	TOSVAR sas di Paolo Gioia e C.	TZE TZE SPRAY	8073		x
259	D.F.800.IX.235.1426	02/10/00	LEVER FABERGE' ITALIA SpA	LYS B	17910		x
260	D.F.800.IX.1072.1427	04/10/00	NOVECENTO snc di Cecchetto A. & C.	ANTITARLO NOVECENTO	18262		x
261	D.F.800.IX.3974.1428	04/10/00	EUROCHIMICA Srl	BROM TOPICIDA	13897		x
262	D.F.800.IX.4557.1429	06/10/00	JOHNSON WAX SpA	RAID VESPE E CALABRONI	18517	x	
263	D.F.800.IX.3317.1430	06/10/00	RE.LE.VI. SpA	TARMI DEO	9473		x
264	D.F.800.IX.1132.1431	06/10/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CONAD INSETTICIDA SPRAY MOSCHE & ZANZARE	7916		x
265	D.F.800.IX.4509.1432	06/10/00	EUROCENTRAL COMPANY	RAVIRAT	18518	x	
266	D.F.800.IX.3937.1433	06/10/00	I.C.F. Srl Industria Chimica Fine	GIAGUAR MICRO P 8	12695		x
267	D.F.800.IX.2688.1434	06/10/00	I.C.F. Srl Industria Chimica Fine	PERMETRAL SPRAY	12466		x
268	D.F.800.IX.4645.1435	06/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	RAT CX 141	12120		x
269	D.F.800.9.2763.1436	16/10/00	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	GESAL VESPE	18370		x
270	D.F.800.9.3595.1437	16/10/00	GUABER SpA	VAPE TECNO VESPE	18461		x
271	D.F.800.9.3190.1438	16/10/00	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	MALAFLY	3158		x
272	D.F.800.IX.767.1439	16/10/00	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. SpA	DISTY CLORO	17174		x
273	D.F.800.IX.376.1440	16/10/00	VE.BI. Sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	STERINAL PRONTO	14304		x
274	D.F.800.IX.1084.1441	18/10/00	PALMA ELECTRONIC Srl	ULTRAZAN	18228		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
275	D.F.800.IX.4187.1442	18/10/00	DASTY ITALIA SpA	FORM GEL	18438		x
276	D.F.800.IX.4565.1443	19/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	DIFEKIM	18519	x	
277	D.F.800.IX.4566.1444	19/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	FLOCOUMAKIM	18520	x	
278	D.F.800.IX.4564.1445	19/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C	DRODIKIM	18521	x	
279	D.F.800.IX.4644.1446	19/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	RAT MURIN	12635		x
280	D.F.800.IX.3424.1447	19/10/00	ESOFORM SpA	MYLAGET 10	15435		x
281	D.F.800.IX.4581.1448	19/10/00	BLEU LINE Srl	DIMETRINA BLU NICRO E 27	17927		x
282	D.F.800.IX.1276.1449	19/10/00	GUABER SpA	VAPE KO MOSCHE E ZANZARE	6809		x
283	D.F.800.IX.2105.1450	19/10/00	GUABER SpA	VAPE TECNO MOSCHE E ZANZARE CONCENTRATO	18188		x
284	D.F.800.IX.4012.1451	23/10/00	NABOR B.V.	TAVOLETTA TARMICIDA MOTH CAKE	8146		x
285	D.F.800.IX.4547.1452	24/10/00	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	TEMEFOS COMPRESSE	18512		x
286	D.F.800.IX.3943.1453	24/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	TAYRAT	13155		x
287	D.F.800.IX.1114.1454	24/10/00	ESOFORM SpA	HYGESAN PROFESSIONAL PLUS	14089		x
288	D.F.800.IX.3932.1455	24/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	DTM 50	4752		x
289	D.F.800.9.4202.1456	25/10/00	MARKSERVICE Srl	ANTITARLO COLRON RISANANTE E PROTETTIVO aerosol	18522	x	
290	D.F.800.IX.2163.1457	27/10/00	BLEU LINE Srl	TOPIRAT ESCA RODENTICIDA	7373		x
291	D.F.800.800.IX.384.1458	27/10/00	BLEU LINE Srl	DIFENABLEU	15464		x
292	D.F.800.IX.771.1459	27/10/00	BLEU LINE Srl	BROMOBLEU	15462		x
293	D.F.800.IX.768.1460	27/10/00	BLEU LINE Srl	CLOROBLEU	15747		x
294	D.F.800.IX.557.1461	27/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	TAYTRIN	13490		x
295	800.IX.2158.1462	27/10/00	BLEU LINE Srl	RODENTICIDA TOPIRAT COMBI	14635		x
296	D.F.800.IX.1764.1463	31/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	IODIO E/2	9123		x
297	D.F.800.IX.4646.1464	31/10/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	RATTIRON	7921		x
298	D.F.800.IX.1111.1465	31/10/00	ESOFORM SpA	REXICHLOR	16432		x
299	D.F.800.IX.3422.1466	31/10/00	ESOFORM SpA	ESOFORM MANI	16354		x
300	D.F.800.IX.3428.1467	31/10/00	ESOFORM SpA	ESOKLIN LOZIONE INSETTIFUGA	13617		x
301	D.F.800.IX.3434.1468	31/10/00	ESOFORM SpA	ZANZA STOP LOZIONE	11255		x
302	D.F.800.IX.4239.1469	31/10/00	ESOFORM SpA	ESOFORM ALCOLICO BRUNO	15212		x
303	D.F.800.9.3337.1470	31/10/00	GERMO SpA	NOVALCOL CASA	9729		x
304	D.F.800.IX.761.1471	06/11/00	CHIMIFARM UMBRA snc di Ferri Anna Letizia & C.	TAF	7041		x
305	D.F.800.9.4272.1472	09/11/00	ABBOTT Labs.	ARCHITECT HBsAg	18523	x	
306	D.F.800.9.4507.1473	10/11/00	JOHNSON WAX SpA	RAID PIASTRINA GEL	18524	x	
307	D.F.800.9.4511.1474	10/11/00	JOHNSON WAX SpA	RAID MAX	18525	x	

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGNE	IA REG.	MODIFICA
308	D.F.800.9.4510.1475	10/11/00	JOHNSON WAX SpA	OFF! SCUDO	18526	x	
309	D.F.800.9.4508.1476	10/11/00	JOHNSON WAX SpA	RAID PORTATILE	18527	x	
310	D.F.800.9.2132.1477	13/11/00	GERMO SpA	NUOVO SANI FORMIO FORTE	17634		x
311	D.F.800.9.1362.1478	13/11/00	PHARMA TRADE Company Srl	PHARMATEK SPRAY	18528	x	
312	D.F.800.9.2350 1479	13/11/00	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA CASA	7450		x
313	D.F.800.9.132.1480	13/11/00	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	ORTHO HCV 3.0 Elisa Test System with Enhanced Save	17724		x
314	D.F.800.9.4522.1481	13/11/00	I.R.C.A. Service SpA	BAT	18529	x	
315	D.F.800.9.1783.1482	13/11/00	ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI e C. SpA	MOM Shampoo Antiparassitario	11861		x
316	D.F.800.9.3947.1483	13/11/00	DONAL Srl	SANOFORM CASA	11166		x
317	D.F.800.IX.1132.1484	14/11/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CONAD INSETTICIDA SPRAY MOSCHE & ZANZARE	7916		x
318	D.F.800.IX.1219.1485	14/11/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	TESORI DELL'ARCA PIASTRINA ZANZARIFUGA	15106		x
319	D.F.800.IX.1223.1486	14/11/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CONAD INSETTICIDA SPRAY SCARAFAGGI & FORMICHE	13290		x
320	D.F.800.IX.4135.1487	14/11/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	TESORI DELL'ARCA ANTIZANZARE LIQUIDO	18321		x
321	D.F.800.IX.3637.1488	17/11/00	R.C.D. RICERCHE DERMO COSMETICHE Srl	DERMOXYL	11638		x
322	D.F.800.IX.256.1489	17/11/00	R.C.D. RICERCHE DERMO COSMETICHE Srl	RELOXYL PLUS 10 SAPONE	12963		x
323	D.F.800.IX.3128.1490	17/11/00	R.C.D. RICERCHE DERMO COSMETICHE Srl	RELOXYL SAPONE	10851		x
324	D.F.800.IX.2378.1491	20/11/00	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA	4756		x
325	D.F.800.IX.1786.1492	20/11/00	ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI e C. SpA	NEO MOM POLVERE ANTIPARASSITARIA	12697		x
326	D.F.800.IX.4229.1493	20/11/00	ARGCHEMICAL snc	TOXOLFORM	18394		x
327	D.F.800.9.2098.1494	21/11/00	PRODIFA sa	EOLIA INSETTICIDA	18532	x	
328	D.F.800.9.4488.1495	21/11/00	COLKIM Srl	TEMECOL	18533	x	
329	D.F.800.9.485.1496	22/11/00	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE HbsAg II EIA	17554		x
330	D.F.800.9.3135.1497	22/11/00	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE HbsAg II CONFIRMATORY EIA	18130		x
331	D.F.800.9.4437.1498	22/11/00	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN MICRO	18530	x	
332	D.F.800.9.4454.1499	22/11/00	LINCON ITALIANA	KILLTARM	18531	x	
333	D.F.800.9.2118.3052.3336.1500	22/11/00	GERMO SpA	VULNEX	7592		x
333	D.F.800.9.2118.3052.3336.1500	22/11/00	GERMO SpA	DISINFETTO 10%	11135		x
333	D.F.800.9.2118.3052.3336.1500	22/11/00	GERMO SpA	NEO NOVALCOL MEDICAL	11571		x
334	D.F.800.IX.4541.1501	23/11/00	KITER Srl	KITERSAN	18534	x	
335	D.F.800.IX.2246.1502	23/11/00	I.C.F. Srl Industria Chimica Fine	UDDER MAGIC	18298		x
336	D.F.800.9.4469.1503	05/12/00	DiverseyLever SpA	SUMA D10	18535	x	
337	D.F.800.IX.2724.1504	05/12/00	GUABER SpA	VAPE TECNO 2 MULTINSETTO	18280		x
338	D.F.800.IX.360.1505	05/12/00	GUABER SpA	VAPE TECNO 2	18335		x
339	D.F.800.IX.4227.1507	06/12/00	ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG	ACAROSAN PUMP SPRAY	18540	x	

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
340	D.F.800.IX.4208.1508	06/12/00	COLGATE PALMOLIVE ITALIA Srl	AIAX ANTIBATTERICO	18541	x	
341	D.F.800.9.1897.1509	06/12/00	CIFO SpA	BAFOREN	4585		x
342	D.F.800.9.1921.1510	06/12/00	CIFO SpA	DIFENOX P	16644		x
343	D.F.800.9.1920.1511	06/12/00	CIFO SpA	FEROTOX P	16643		x
344	D.F.800.9.1916.1512	06/12/00	CIFO SpA	FEROVAX	14020		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	ELAVIA Ac Ab Ak I	15092		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	ELAVIA Ac-Ab-Ak II	16204		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	GENELAVIA MIXT	17058		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	NEW LAV BLOT I Ac-Ab-Ak	16235		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	NEW LAV BLOT II Ac-Ab-Ak	16203		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	PEPTI LAV 1-2	16539		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	RAPID ELAVIA MIXT	16171		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	GENSCREEN HIV 1/2 Versione 2	18134		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	ACCESS HIV 1-2	18009		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	ACCESS HCV Ab	18333		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	DECISCAN HCV PLUS	18001		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	MONOLISA anti-HCV PLUS	18052		x
345	D.F.800.9.44ditte.1513	11/12/00	BIO-RAD sa	MONOLISA Ag HBs 2° Generazione	17564		x
346	D.F.800.9.581.1514	11/12/00	ARTSANA SpA	NUOVO ZANZA STOP PLUS Stick	18538	x	
347	D.F.800.9.586.1515	11/12/00	ARTSANA SpA	NUOVO ZANZA STOP PLUS Lozione e spray	18539	x	
348	D.F.800.9.1315.1516	11/12/00	MIDAC Srl	FORTEX BASSA DENSITA'	18537	x	
349	D.F.800.9.1314.1506.1517	05/12/00	MIDAC Srl	FORTEX ALTA DENSITA'	18536	x	
350	D.F.800.9.530.1518	12/12/00	ROCHE DIAGNOSTICS GmbH	ELECYS HbsAG	18269		x
351	D.F.800.9.381.1519	12/12/00	HOFFMANN LA ROCHE Ltd	COBAS CORE ANTI HCV EIA	18113		x
352	D.F.800.9.256.1520	13/12/00	COPYR SpA	DOBAR	13111		x
353	D.F.800.9.696.1521	13/12/00	BIOSAN PRODUCTS Srl	BIOSAN UNO	17503		x
354	D.F.800.9.401.1522	13/12/00	COPYR SpA	SPRIN	18124		x
355	D.F.800.9.4570.1523	13/12/00	BLEU LINE Srl	BRODIBLEU	18542	x	
356	D.F.800.9.4572.1524	13/12/00	BLEU LINE Srl	DIPHABLEU	18543	x	
357	D.F.800.9.4517.1525	18/12/00	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	ORTHO ANTIBODY TO HCV CORE ANTIGEN ELISA TEST SYS'	18513		x
358	D.F.800.9.506.1526	14/12/00	DEVERGE' Medicina e Medicalizzazione Srl	SILVERSAN	18545	x	
359	D.F.800.9.4228.1527	14/12/00	ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG	ACARIL	18544	x	
360	D.F.800.9.594.1528	18/12/00	ABBOTT Labs.	ABBOTT HIV 1/2 g0 EIA	17057		x
361	D.F.800.IX.4511.1529	14/12/00	JOHNSON WAX SpA	RAID MAX	18525		x
362	D.F.800.IX.793.1530	14/12/00	VE.BI. Sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	ESCATOP	17714		x
363	D.F.800.IX.2378.1531	14/12/00	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA	4756		x
364	D.F.800.IX.1415.1532	14/12/00	AMUCHINA MEDICALS Srl	KASTEL	17498		x
365	D.F.800.IX.798.1533	14/12/00	AMUCHINA SpA	AMUCHINA 10	7234		x
366	D.F.800.IX.834.1534	14/12/00	AMUCHINA SpA	ANTISAPRIL	99/41		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
367	D.F.800.IX.709.1535	14/12/00	AMUCHINA SpA	ANTISAPRIL-2	18294		x
368	D.F.800.IX.2183.1536	14/12/00	AMUCHINA SpA	ANTISAPRIL DISINFETTANTE DETERGENTE	18210		x
369	D.F.800.IX.1227.1537	14/12/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CONAD INSETTICIDA LIQUIDO ANTIZANZARA	17661		x
370	D.F.800.IX.2258.1538	14/12/00	AMUCHINA SpA	DERMAN PLUS	17278		x
371	D.F.800.IX.67.1539	14/12/00	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CONAD SPIRALI ANTIZANZARA	15109		x
372	D.F.800.IX.2156.1540	14/12/00	BLEU LINE Srl	TEMEBLU FLOW 55 EC	17329		x
373	D.F.800.IX.4581.1541	14/12/00	BLEU LINE Srl	DICITRINA BLU MICRO E 25	17926		x
374	D.F.800.IX.91.1542	14/12/00	DOTT. OTTOLENGHI & C. SRL	OTTOCID	18114		x
375	D.F.800.IX.166.1543	18/12/00	BAYER SpA	SOLFAC ESCA FORMICHE	18170		x
376	D.F.800.9.1761.1544	19/12/00	MARKSERVICE Srl	ANTITARLO COLRON RISANANTE E PROTETTIVO fluido	18546	x	
377	D.F.800.9.3816.1545	19/12/00	ARTSANA SpA	NUOVO ZANZA STOP PLUS Gel	14774		x
378	D.F.800.IX.1244.1546	20/12/00	GUABER SpA	VAPE MAT "E"	17051		x
379	F800.9/81Ditte/110	17/01/00	INDIA SpA	Variazione Codice Fiscale			x
380	F800.9.4385/2/223	03/01/00	EUROSPITAL SpA	BABYSTERIL	14506		x
381	F800.9.2105.3.348	15/02/00	GUABER SpA	VAPE TECNO MOSCHE E ZANZARE concentrato	18188		x
382	F800.9.1244.4.349	15/02/00	GUABER SpA	VAPE MAT "E"	17051		x
383	F800.9.1243.5.350	15/02/00	GUABER SpA	VAPE M Nosche e Zanzare	9070		x
384	F800.9.109.6.351	15/02/00	GUABER SpA	VAPE MAGIC "E"	9045		x
385	F800.9.365.7.532	15/03/00	GEDIS Srl	PANSEPTIL	14580		x
386	F800.9.379.9.858	18/04/00	BAYER SpA	SOLFAC EW	13624		x
387	F800.9.375.10.860	18/04/00	BAYER SpA	BAYTHION EC	7188		x
388	F800.9.482.11.859	18/04/00	BAYER SpA	SOLFAC EC	4864		x
389	F800.9.2997.12.895	19/04/00	ABBOTT Labs.	ABBOTT HCV EIA 3.0	17722		x
390	F800.9.2312.13.339	19/04/00	PHARMA TRADE	BIOCID SPRAY	15706		x
391	F800.9.2526.4.1055	09/05/00	INDIA SpA	FACORAT	17781		x
392	F800.9.4047.16.1250	30/05/00	ABBOTT Labs.	IMX HBsAg (V2)	17721		x
393	F800.9.41ditte.17.1315	05/06/00	S.A.B.A.H. SpA	Variazione Sede Legale			x
394	F800.9.4069.18.1317	05/06/00	S.A.B.A.H. SpA	DIXTER KX	13088		x
395	F800.9.2279.19.1316	05/06/00	S.A.B.A.H. SpA	K 303	13087		x
396	F800.9.4579.20.1325	05/06/00	INDIA SpA	CLORODEX	8896		x
397	F800.9.1766.21.1590	28/06/00	B. BRAUN MILANO SpA	SOFTA-MAN	15189		x
398	F800.9.2780.22	12/07/00	EUROSPITAL SpA	CLORAL EUROSPITAL	18421		x
399	D.F.800.IX.785/Ditte/1727/23	21/07/00	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	Variazione Sede Legale			x
400	D.F.800.IX/118/Ditte/1670/24	24/07/00	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	Variazione Sede Amministrativa e Commerciale			x
401	F800.9.734.25	24/07/00	ZAPI Industrie Chimiche SpA	MANFIS	18478		x
402	F800.9.743.26	24/07/00	ZAPI Industrie Chimiche SpA	BRODITOP	17227		x
403	F800.9.759.27.344	26/07/00	DADE BEHRING SpA	ENZYGNOST ANTI-HIV 1/2 PLUS	17933		x
404	F800.9.4292.29.1826	27/07/00	ZAPI Industrie Chimiche SpA	BASTON	18485		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
405	F800.IX.3319.30.2131	15/09/00	PHARMA TRADE COMPANY Srl	PHARMA MEDICAL SAVON	17107		x
406	800.9.2999.31.2339	16/10/00	DADE BEHRING SpA	ENZYGNOST HbsAg 5.0	18337		x
407	800.9.736.32.2338	16/10/00	ZAPI Industrie Chimiche SpA	DAKOT	18477		x
408	800.9.77.34.2575	14/11/00	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	Modifica Sede Legale Rappresentante Italiano			x
409	F800.9.2785 35	22/11/00	ZAPI Industrie Chimiche SpA	PROTETTO CASA	18338		x
410	D.F.800.IX.2236.36.1513	06/12/00	BRILL MANITOBA SpA	WC NET	16949		x
411	800.9.4236.37.2865	13/12/00	SARA LEE Household and Body Care Italy	CATCH CONCENTRATO SCARAFAGGI E FORMICHE	18382		x

01A5451

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamidalex»

Estratto decreto n. 121 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: TAMIDALEX, nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Prodotti Formenti S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Correggio, codice fiscale n. 00738390152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Farmaceutici Formenti S.p.a., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via di Vittorio n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 034022018 (in base 10), 10G8N2 (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Composizione:

principio attivo: flutamide 250 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 90 mg - cellulosa microcristallina 12,0 mg - sodio laurilsolfato 15 mg - polivinilpirrolidone 8,0 mg - sodio croscarmellose 20 mg - magnesio stearato 3,0 mg - idrossipropilmetilcellulosa 3,50 mg - titanio biossido (E 171) 2,0 mg - ossido di ferro giallo 0,50 mg - polietilenglicole 6000 1,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Tamidalex» è indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH nel trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato, sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5640

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide».

Estratto decreto n. 190 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico NIMESULIDE, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «100 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034245011\G (in base 10), 10P2DM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona - Italia, via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg:

eccipienti: lattosio monoidrato 158,5 mg, cellulosa microcristallina 100 mg, sodio amido glicolato 35 mg, talco 4 mg, sodio lauril solfato 1,5 mg, magnesio stearato 1 mg:

confezione: «100 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 034245023/G (in base 10), 10P2DZ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

classe: «A Nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Salutas Pharma GmbH stabilimento sito in Barleben - Germania, Otto-Von-Guericke Allee 1 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona - Italia, via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: sodio laurilsolfato 8 mg, saccarosio 1780 mg, acido citrico monoidrato 30 mg, aroma arancio 40 mg, lattosio monoidrato 42 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblizozione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 255 del 2 maggio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica, NIMESULIDE nella forma e confezione: «100 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: società EG p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31, codice fiscale n. 12432150154.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezianamento sono effettuati dalla società E-Pharma Trento p.a., nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Confezioni atorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

A.I.C.: n. 033649043/G (in base 10); 102WDM (in base 32).

Classe «A con applicazione della nota 66».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Nimesulide 100 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, sorbitolo, potassio carbonato, aroma arancio, saccarina sodica, dimeticone, softigen 767, sodio laurilsolfato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche se accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5643-01A5645

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino»

Estratto decreto G. n. 193 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica, CARBOPLATINO nelle forme e confezioni:

«50 mg/ 5 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

«150 mg/15 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Società Baker Pharma p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, codice fiscale n. 04091421000.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati da: Laboratorios Filaxis S.A. nello stabilimento sito in Martinez - Buenos Aires (Argentina). Le operazioni terminali di controllo sono effettuate da: Società industria farmaceutica Serono p.a. nello stabilimento sito in Bari, zona industriale di Modugno.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg/5 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone, A.I.C. 034378012/G (in base 10), 10T48W (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«150 mg/15 ml soluzione iniettabile» 1 flacone, A.I.C. n. 034378024/G (in base 10), 10T498 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dall'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«50 mg/5 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

ogni flacone contiene:

principio attivo: carboplatino 50 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili;

«150 mg/15 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

ogni flacone contiene:

principio attivo: carboplatino 150 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: il carboplatino è indicato nel trattamento del carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata in:

a) prima istanza;

b) in seconda istanza, dopo il fallimento di altri chemio terapici.

È inoltre indicato nel trattamento del carcinoma del polmone a piccole cellule e del carcinoma epidermoide della testa e del collo.

Decorrenza del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5644

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actase»

Estratto decreto n. 198 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: ACTASE nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse e «1 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 09876740151.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse sono effettuate dalla società Janssen - Cilag S.p.a., nello stabilimento sito in Latina, via C. Janssen; la produzione, il controllo ed il confezionamento delle gocce orali sono effettuate dalla società Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in B-2340 Beerse (Belgio) Turnhoutsewg, 30.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 034617011 (in base 10), 110FPM (in base 32);

classe: «A».

È prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano»

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 034617023 (in base 10), 110FPZ (in base 32);

classe: «A».

È prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e

piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 bicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

«3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse A.I.C. n. 034617035 (in base 10), 110FQC (in base 32);

classe: «A».

È prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 034617047 (in base 10), 110FQR (in base 32);

classe: «A».

È prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«1 mg/ml gocce orali soluzione» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 034617050 (in base 10), 110FQU (in base 32);

classe: «A».

È prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano»;

il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 1 mg contiene:

principio attivo: risperidone 1 mg;

eccipienti: lattosio - amido di mais - cellulosa microcristallina - idrossopropilmetilcellulosa - magnesio stearato - silice precipitata - sodio laurilsolfato - glicol propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 2 mg contiene:

principio attivo: risperidone 2 mg;

eccipienti: lattosio - amido di mais - cellulosa microcristallina - idrossopropilmetilcellulosa - magnesio stearato - silice precipitata - sodio laurilsolfato - glicol propilenico - talco - titanio biossido - giallo tramonto - lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 3 mg contiene:

principio attivo: risperidone 3 mg;

eccipienti: lattosio - amido di mais - cellulosa microcristallina - idrossopropilmetilcellulosa - magnesio stearato - silice precipitata - sodio laurilsolfato - glicol propilenico - talco - titanio biossido - giallo chinolina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 4 mg contiene:

principio attivo: risperidone 1 mg;

eccipienti: lattosio - amido di mais - cellulosa microcristallina - idrossopropilmetilcellulosa - magnesio stearato - silice precipitata - sodio laurilsolfato - glicol propilenico - talco - titanio biossido - giallo chinolina - indigotindisulfonato - lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: risperidone 1 ml;

eccipienti: acido tartarico - acido benzoico - idrossido di sodio - acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Actase» è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche. «Actase» inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di colpa, ansia) associata alla schizofrenia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5639

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo»

Estratto decreto G n. 216 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ATENOLOLO nella forma e confezione «100 mg compresse» 42 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, codice fiscale n. 11845960159.

Produttore: la produzione ed il controllo sono eseguiti dalla società Apotex Inc., nello stabilimento sito in 150 Signet Drive, Weston, Toronto, Canada; il confezionamento è eseguito dalla società Apotex Inc., nello stabilimento sito in 4100 Weston Road, Toronto, Canada; le operazioni di controllo e di confezionamento sono eseguite anche dalla società Lamp S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace, 25/a, S. Prospero S.S. (Modena), dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in via della Chimica, 9 - Vicenza, e dalla società Monsanto italiana S.p.a. nello stabilimento sito in via Volturno, 48 Quinto de' Stampi, Rozzano (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg compresse» 42 compresse A.I.C. n. 033789025/G (in base 10), 107531 (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo: sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: atenololo mg 100;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio amido glicolato, acido stearico, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale, angina pectoris, aritmia tachicardica.

Classificazione ai fini bella fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5642

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 257 del 10 maggio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Organon Teknika B.V., con sede in Boseind n. 15, 5281RM Boxtel, Olanda.

Medicinale: ESMERON.

Confezioni:

A.I.C. n. 029209018 - 12 fialoidi 50 mg 5 ml;

A.I.C. n. 029209020 - 10 fialoidi 100 mg 10 ml;

A.I.C. n. 029209032 - «50 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 12 fiale con tappo da 5 ml;

A.I.C. n. 029209044 - «100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale con tappo.

Medicinale: NORCURON.

Confezioni:

A.I.C. n. 026566024 - «4 mg/1 ml polvere e solvente per infusione endovenosa» 10 flaconcini + 10 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 026566048 - «10 mg polvere e solvente per infusione endovenosa» 10 fiale.

Medicinale: ONCOTICE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028346017 - 3 fiale liof. 2 ml;

A.I.C. n. 028346029 - «polvere per sospensione endovescicale» 3 fiale da 2 ml con tappo.

Medicinale: PAVULON.

Confezione: A.I.C. n. 022697015 - 10 fiale 2 ml 2 mg/ml.

È ora trasferita alla società: N.V. Organon, con sede in Kloosterstraat, 6, OSS, Olanda.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5641

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Vipiteno

Con decreto interministeriale n. 1153 in data 29 marzo 2000 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 19 dello sbarramento di Tenne Novale» sito nel comune di Vipiteno (Bolzano) riportato nel comune catastale di Novale, alla P.T. 47/II, F.M. 4, pp.ff. 350 e 353/3 dell'ufficio catasto di Vipiteno (Bolzano) - regione autonoma Trentino Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 3.456.

01A5450

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pancetta Piacentina»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in Piacenza, mediante talune variazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresì, per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione, quale risulta dal testo dell'originario disciplinare (approvato con il reg. CE n. 1263/96) aggiornato con la citata proposta di modifiche.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla commissione europea.

A) PROPOSTA DI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PANCETTA PIACENTINA» (reg. della commissione CE n. 1263/96).

All'art. 2, comma 1, anziché:

«La Pancetta Piacentina è un prodotto ottenuto da allevamenti di suini situati nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna»,

leggi: «gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Pancetta Piacentina debbono essere situati del territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

All'art. 2, comma 4, anziché: «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%,», leggi: «i suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%».

All'art. 2, comma 6, anziché: «il certificato del macello», leggi: «il documento del macello».

All'art. 2, comma 7, anziché: «La zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche», leggi: «La zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza».

All'art. 3, comma 1, anziché: «per la fabbricazione...», leggi: «per la produzione...».

All'art. 3, comma 3 e 4, anziché: «dopo la salagione le pancette devono sostare per almeno 24 ore in cella fino al raggiungimento di temperature interne comprese tra 0 ºC e 2 ºC.

L'eventuale trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 24 ore successive con mezzi refrigerati», leggi: «il trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione, deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigerati.

Le pancette squadrate e rifilate devono sostare in cella frigorifera fino al momento della salatura».

All'art. 4, comma 1, anziché:

«sale marino: dal 27% al 30%;

nitrato di sodio: fino a 150 p.p.m.;

pepe nero: 40 gr/qle - 50 gr/qle;

chiodi di garofano: 30 gr/qle - 40 gr/qle;

zuccheri: 1,5 %;

ascorbato E301: 0,2 %.»,

leggi: «dosi per 100 kg di carne fresca:

cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;

nitrato di sodio e/o potassio: max 15 gr;

pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50 gr;

chiodi di garofano: max 40 gr;

zuccheri: max 1,5 kg;

sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.».

All'art. 4, comma 3, anziché: «umidità relativa del 70-80% per un periodo di 15 giorni circa», leggi: «umidità relativa del 70-90% per un periodo non inferiore a 10 giorni.».

All'art. 4, comma 5, anziché: «Dopo la salagione e la raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra avente i requisiti descritti all'art. 2. Infine nelle parti non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di vescica di suino sulle parti esterne e carta vegetale sulla parte longitudinale, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante la stagionatura.», leggi: «dopo la salagione e la raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra proveniente da suini con i requisiti descritti all'art. 2. Infine alle estremità non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di vescica di suino, diaframma parietale suino o altro tipo di budello naturale di suino. Sulla cucitura laterale invece è applicabile diaframma parietale suino, budello naturale suino o carta vegetale, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante la stagionatura. Successivamente le pancette sono legate.».

All'art. 4, comma 7, anziché: «... alla temperatura di circa 20 ºC ...», leggi: «... ad una temperatura compresa tra 15 e 25 ºC ...».

All'art. 5, comma 1, anziché: «Terminato l'asciugamento si passa alla fase di stagionatura che deve protrarsi per un periodo non inferiore a due mesi.», leggi: «La fase di stagionatura deve protrarsi per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di salatura.».

All'art. 5, comma 2, anziché: «... umidità relativa del 70-80%.», leggi: «... umidità relativa del 70-90%».

All'art. 6, comma 1, anziché: «La Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche.», leggi: «la Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche.».

All'art. 6, comma 1, primo capoverso, anziché: «peso: da 5 a 8 kg», leggi: «peso: da 4 a 8 kg».

All'art. 6, comma 1, è soppresso il seguente secondo capoverso:

«Caratteristiche microbiologiche:

carica microbica totale = 9,3.107;

micrococcaceae = 1,5.104;

stafilococchi coagulasi positivi < 30;

batteri lattici = 3,0.107;

enterobatteri < 3.».

All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziché:

«umidità (%) = 37,31;

proteine (N × 6,25) = 15,81;

grasso % = 41,42;

ceneri % = 4,84

colesterolo, mg/100 g = 63;

pH = 5,60.»,

leggi:

	Min	Max
umidità (%)	25	41
proteine (%)	9	16,5
grassi (%)	38	63
ceneri (%)	2	5,5
pH	5	6».

All'art. 7, anziché: «Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV "Controllo della produzione" del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la disciplinare denominazione commerciale di cui al capitolo V punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle norma o legislazione nazionale chel'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, il quale può avvalersi, ai fini della vigilanza e del controllo sulla produzione e sul

commercio del Consorzio tra i produttori, o di altro Organismo a tal fine costituito dai produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CE n. 2081/92.», leggi: «Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.».

All'art. 8, comma 1, anziché: «... Denominazione di Origine Controllata.», leggi: «... Denominazione di Origine Protetta.».

B) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PANCETTA PIACENTINA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Pancetta Piacentina» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Pancetta Piacentina debbono essere situati del territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono essere conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.

Art. 3.

Materie prime

La Pancetta Piacentina è derivata da suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. Per la produzione della Pancetta Piacentina si utilizza la parte centrale del grasso di copertura della mezzena che va dalla regione retrosternale a quella inguinale, comprendendo la sola parte laterale delle mammelle.

La pancetta rappresenta uno dei tagli adiposi del suino che si ottiene isolando con apposita sezionatura dapprima il cosiddetto «pancettone» che comprende varie parti e da cui si ottiene la pancetta vera e propria.

Dopo la sezionatura il pezzo viene squadrato e rifilato. Il trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione, deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigerati. Le pancette squadrate e rifilate devono sostare in cella frigorifera fino al momento della salatura.

Art. 4.

Metodo di elaborazione

Il processo di elaborazione inizia con la salagione a secco che consiste nel mettere a contatto con le carni una miscela composta da:

dosi per 100 kg di carne fresca:

cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;

nitrato di sodio e/o potassio: max 15 gr;

pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50 gr;

chiodi di garofano: max 40 gr;

zuccheri: max 1,5 kg;

sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.

L'operazione di salagione è effettuata a mano. È vietata la salagione in salamoia.

Le pancette salate sono poi accatastate su appositi piani in celle frigorifere con temperatura di 3-5 °C ed umidità relativa del 70-90% per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Dopo tale periodo si procede alla raschiatura al fine di togliere eventuali residui della lavorazione e l'eccesso di sali e spezie.

Dopo la salagione e la raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra proveniente da suini con i requisiti descritti all'art. 2. Infine alle estremità non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di vescica di suino, diaframma parietale suino o altro tipo di budello naturale di suino. Sulla cucitura laterale invece è applicabile diaframma parietale suino, budello naturale suino o carta vegetale, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante la stagionatura. Successivamente le pancette sono legate.

Dopo aver effettuato la foratura in modo omogeneo su tutta la superficie, le pancette sostano in locali con temperatura da 0 °C a 5 °C per alcune ore.

Successivamente le pancette passano alla fase di asciugamento che avviene per un periodo non superiore a sette giorni, ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C durante questa fase si constata il caratteristico accentuarsi della colorazione della cotenna, indice del processo di maturazione.

Art. 5.

Stagionatura

La fase di stagionatura deve protrarsi per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di salatura.

La stagionatura avviene in ambienti aventi temperatura compresa tra i 10 e 14 °C ed umidità relativa del 70-90%.

Durante tale fase è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle vallate piacentine.

Art. 6.

Caratteristiche

La Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche;

Caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica;

peso: da 4 a 8 kg;

colore: rosso vivo inframmezzato del bianco delle parti grasse;

aroma e sapore: carne di profumo gradevole, dolce dal sapore sapido.

Caratteristiche chimico-fisiche;

	Min	Max
Umidità (%)	25	41
Proteine (%)	9	16,5
Grassi (%)	38	63
Ceneri (%)	2	5,5
pH	5	6

La Pancetta Piacentina può essere commercializzata sfusa ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata, intera, in tranci od affettata. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione «Pancetta Piacentina» deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta». Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

01A5412

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salame Piacentino»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio salumi tipici piacentini, con sede in Piacenza, mediante talune variazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresì, per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione, quale risulta dal testo dell'originario disciplinare (approvato con il reg. CE n. 1263/96) aggiornato con la citata proposta di modifiche.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - Via XX settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

A) PROPOSTA DI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SALAME PIACENTINO» - (reg. della commissione CE n. 1263/96).

All'art. 2, comma 1, anziché: «Il Salame Piacentino è un prodotto ottenuto da allevamenti di suini situati nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna», leggi: «gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Salame Piacentino debbono essere situati del territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna».

All'art. 2, comma 4, anziché: «I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%,», leggi: «i suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%».

All'art. 2, comma 6, anziché: «il certificato del macello», leggi: «il documento del macello».

All'art. 2, comma 7, anziché: «La zona di elaborazione del Salame Piacentino comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche», leggi: «La zona di elaborazione del Salame Piacentino comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza».

All'art. 3, comma 1, anziché: «Il Salame Piacentino è fabbricato con carne magra di suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2, con aggiunta di grasso suino nella percentuale dal 15 al 20%. Per la parte magra i tagli di carne sono tutti al di fuori della pancetta, mentre per la parte grassa viene utilizzato lardo e parti di pancetta prive di grasso molle e guanciale.», leggi: «Il Salame Piacentino deriva da materie prime appartenenti a suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. La percentuale di grasso utilizzabile va dal 10 al 30% in funzione della parte magra utilizzata. Per la parte magra sono esclusi i tagli di carne provenienti dallo spolpo di testa, mentre per la parte grassa può essere utilizzato, lardo, gola e parti di pancetta prive di grasso molle.».

All'art. 4, comma 2, anziché:

«sale marino: dal 27% al 30%;

nitrato di sodio e/o potassio: fino a 150 p.p.m.;

pepe nero in grani: 30 gr/qle - 40 gr/qle;

infuso di aglio e vino filtrato: 0,5 %;

zuccheri: 1,5 %, ascorbato E301: 0,2 %.»;

ascorbato E301: 0,2%,

leggi: «dosi per 100 kg di carne fresca:

cloruro di sodio: min 1,5 kg, max 3,5 kg;

nitrato di potassio (E252): max 15 g;

pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min 30, max 50 gr;

infuso di aglio e vino: max 500 gr; aglio (da 5 a 20 g); vino da (0,1 a 0,5 litri);

zuccheri: max 1,5 kg;

sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.».

All'art. 4, comma 4, anziché: «Infine il Salame, legato tradizionalmente con spago a maglia fitta, viene successivamente forato», leggi: «infine il Salame, legato con spago, viene successivamente forato e sottoposto ad asciugamento in ambienti aventi una temperatura tra 15 e 25 ºC ed umidità relativa compresa tra il 55 ed il 90%».

All'art. 5, comma 1, anziché: «La stagionatura dei Salami Piacentini avviene in ambienti aventi un temperatura copresa tra il 15 e 19 ºC ed un umidità relativa di 70-90%», leggi: «La stagionatura dei Salami Piacentini avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12 e 19 ºC ed una umidità relativa di 70-90% per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di salatura.».

All'art. 6, comma 1, anziché: «... caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche», leggi: «caratteristiche organolettiche e chimico fisiche:».

All'art. 6, comma 1, primo capoverso, anziché: «Aspetto esterno: forma cilindrica con peso variabile non superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr con periodo minimo di stagionatura non inferiore a quarantacinque giorni e variabile in relazione al peso. Colore: rosso vivo con lenticelle di grasso di colore bianco rosato.», leggi: «Aspetto esterno, forma cilindrica con peso variabile non superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr. Aspetto al taglio: colore rosso vivo con lenticelle di grasso di colore bianco rosato.».

All'art. 6, comma 1, è soppresso il seguente secondo capoverso:

«CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

	minimo	massimo
Carica microbica totale	2,1.108	6,6.108
Micrococcaceae	3,0.105	2,1.105
Stafilococchi coagulasi positivi	<30	<30
Batteri lattici	1,5.108	6,6.108
Enterobatteri	18	213
Salmonella in 25 g	assenti (campione medio)».	

All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziché:

«CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	minimo	massimo
Umidità%	39,59	41,64
Proteine (N × 6,25)	29,68	28,15
Grasso%	25,99	25,49
Ceneri %	4,98	4,71
Lattosio (metodo enzimatico)	0,07	0,02
Colesterolo, mg/100	g 92	
pH	5,90»,	

leggi:

«CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

	min	max
Umidità (%)	27	50
Proteine (%)	23,5	33,5
Grassi (%)	16	35
Sale (%)	3	5
Ceneri (%)	4	6,5
Collagene (%)	0,5	4
pH	5,4	6,5.».

All'art. 7, anziché «Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV "Controllo della produzione" del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata la disciplinare denominazione commerciale di cui al capitolo V punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza) - la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale può avvalersi, ai fini della vigilanza e del controllo sulla produzione e sul commercio del "Salame Piacentino" del Consorzio tra i produttori, o di altro Organismo a tal fine costituito dai produttori conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CE n. 2081/92.», leggi: «Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.».

All'art. 8, comma 1, anziché: «..... Denominazione di Origine Controllata», leggi: «... Denominazione di Origine Protetta».

B) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SALAME PIACENTINO».

Art. 1.
Denominazione

La Denominazione d'origine protetta «Salame Piacentino» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Zona di produzione

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Salame Piacentino debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono essere conformi alle prescrizioni già stabilite a livello nazionale per la materia prima dei prosciutti a denominazione d'origine di Parma e San Daniele.

Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per quanto concerne razze, alimentazione e metodologia di allevamento.

I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il documento del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore.

I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

La zona di elaborazione del Salame Piacentino comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza.

Art. 3.
Materie prime

Il Salame Piacentino deriva da materie prime appartenenti a suini che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. La percentuale di grasso utilizzabile va dal 10 al 30% in funzione della parte magra utilizzata. Per la parte magra sono esclusi i tagli di carne provenienti dallo spolpo di testa, mentre per la parte grassa può essere utilizzato, lardo, gola e parti di pancetta prive di grasso molle.

Art. 4.
Metodo di elaborazione

Le carni suine magre e le parti grasse, sono ridotte in pezzettini e successivamente passati al tritacarne con stampo a fori larghi superiori a 10 mm di diametro.

La pasta di salame così ottenuta viene poi condita a secco con la seguente miscela:

dosi per 100 kg di carne fresca:

cloruro di sodio: min 1,5 kg ; max 3,5 kg;

nitrato di potassio (E252): max 15 g;

pepe nero o bianco in grani e/o spezzato: min 30; max 50 gr;

infuso di aglio e vino: max 500 gr; aglio (da 5 a 20 gr), vino (da 0,1 a 0,5 litri);

zuccheri: max 1,5 kg;

sodio L-ascorbato (E301): max 200 gr.

Seguono poi l'impastamento e l'insaccamento in budello di suino.

Infine il Salame, legato con spago, viene successivamente forato e sottoposto ad asciugamento in ambienti aventi una temperatura compresa tra 150 e 250 C ed umidità relativa compresa tra il 55 ed il 90%.

Art. 5.
Stagionatura

La stagionatura dei Salami Piacentini avviene in ambienti aventi una temperatura compresa tra 12 e 19ºC ed una umidità relativa di 70-90 % per un periodo non inferiore quarantacinque giorni dalla data di salatura. Durante la stagionatura è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed alla umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle valli piacentine.

Art. 6.
Caratteristiche

Il Salame Piacentino, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche:

caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica con peso variabile non superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr.;

aspetto al taglio: colore rosso vivo con lenticelle di grasso di colore bianco rosato;

aroma e sapore: sapore dolce e delicato, l'aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato dal periodo di stagionatura.

Caratteristiche chimico-fisiche:

	min	max
Umidità (%)	27	50
Proteine (%)	23,5	33,5
Grassi (%)	16	35
Sale (%)	3	5
Ceneri (%)	4	6,5
Collagene (%)	0,5	4
pH	5,4	6,5.

Il Salame Piacentino può essere commercializzato sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7. Esclusivamente nella zona di trasformazione indicata all'art. 2.

Art. 7.
Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.
Designazione e presentazione

La designazione del «Salame Piacentino» deve essere indicata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

01A5413

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 166/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, prima colonna, all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* articoli *1094*, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,...», leggasi: «*b)* articoli *1095*, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,...».

Il presente avviso di rettifica annulla e sostituisce i precedenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 2001 e n. 81 del 6 aprile 2001.

01A5602

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento UAC/II/857 del 10 gennaio 2001 del Ministero della sanità recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Priorix"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 69, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Smithkline* Beecham S.p.a..», leggasi: «Titolare A.I.C.: *SmithKline* Beecham S.p.a.».

01A5548

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 800.5/R.M.142/D46 del 27 febbraio 2001 recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Ismipur"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 36, prima colonna, primo capoverso, dove è scritto: «Con il decreto n. 800.5/R.M.*318*/D46 del 27 febbraio 2001 è stata...», leggasi: «Con il decreto n. 800.5/R.M.*142*/D46 del 27 febbraio 2001 è stata...».

01A5575

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001).

Nel decreto presidenziale citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 6, all'art. 2, comma 5, dove è scritto:

«livello VI-*bis* . . . . *lire 18.829.500*»,

leggasi:

«livello VI-*bis* . . . . *lire 18.829.000*»;

alla pag. 8, alla tabella A (art. 9), dove è scritto:

	Anno 2000 (in milioni)	Anno 2001 (in milioni)
	—	—
«Forze armate	9.000	*9.000*»,
leggasi:		
«Forze armate	9.000	*9.500*».

01A5638

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651119/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.